

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 163

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 7 al 13 luglio 2005)

INDICE

BASTIANONI: sulla gestione del segnale per la trasmissione delle corse dei cavalli (4-08686) (risp. ALEMANNO, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	Pag. 9433	FASSONE: sulla situazione presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino (4-07782) (risp. GIOVANARDI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i>)	Pag. 9448
BONAVITA ed altri: sulla OCM zucchero (4-08873) (risp. ALEMANNO, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	9436	GENTILE: sulle indennità spettanti ai giudici di pace (4-08097) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	9449
CARUSO Luigi: sulla istituzione di un parco agricolo all'interno del Parco del Vesuvio (4-08704) (risp. ALEMANNO, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	9438	GUERZONI: sulla gestione delle notificazioni degli atti giudiziari (4-07661) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	9451
CURTO: sull'invio di un esposto riguardante gli uffici giudiziari di Taranto (4-04363) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	9439	IERVOLINO: sui concorsi per la copertura dei posti di ufficiale giudiziario (4-07841) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	9458
DELOGU: sul rifiuto di iscrizione di un alunno disabile presso il liceo artistico statale di Cagliari (4-08785) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	9442	IOVENE: sulle violazioni di legge relative alla cava nel comune di Platania (4-04375) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	9459
DEMASI: sullo svolgimento della gara d'appalto per le opere realizzate in occasione della festa patronale di Salerno (4-07246) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	9444	sulla vendita di un immobile da parte della società IMACV (4-07560) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	9461
FABRIS: sull'UNIRE (4-08693) (risp. ALEMANNO, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	9445	sui concorsi per la copertura dei posti di ufficiale giudiziario (4-07975) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	9452
		MALABARBA: sul decesso di un giovane presso l'ospedale di Gela (4-08083) (risp. ZINZI, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	9466
		MALABARBA ed altri: sulla presenza di armamenti nucleari nel territorio europeo (4-08170) (risp. MARTINO, <i>ministro della difesa</i>)	9467

13 LUGLIO 2005

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 163

MORSELLI: sulla bonifica di un'area nel comune di Campotto (4-04656) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*) Pag. 9471

ROTONDO: sulla gestione delle notificazioni degli atti giudiziari (4-06176) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 9473

SALERNO: sulle bollette per l'erogazione del servizio idrico in provincia di Torino (4-08452) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*) 9478

SCALERA: sulle apparecchiature per il trattamento dell'acqua potabile (4-08867) (risp. ZINZI, *sottosegretario di Stato per la salute*) Pag. 9484

SPECCHIA: sulla dispersione della polvere di carbone nel porto di Brindisi (4-06036) (risp. ZINZI, *sottosegretario di Stato per la salute*) 9487

ULIVI: sul procedimento penale cosiddetto «Breda» (4-05009) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 9490

BASTIANONI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 169/98, il segnale televisivo per la trasmissione delle corse dei cavalli è dato in concessione esclusivamente all'UNIRE, che ne esercita la gestione;

tale gestione è fondamentale per l'ippica italiana: attraverso la diffusione televisiva delle immagini delle corse dei cavalli passano infatti la promozione del settore e il modo di presentarlo al grande pubblico, l'incremento delle scommesse e quindi delle risorse per l'intero comparto ippico, la remunerazione delle società di corse e di tutte le categorie, la stessa classificazione degli ippodromi;

in tale contesto, la professionalità dei telecronisti esercita un ruolo fondamentale: è anche dalla attrattiva di una buona telecronaca che dipende il movimento delle scommesse; basti pensare al crollo verticale del volume delle scommesse in occasione di una astensione dei telecronisti;

l'attività di telecronista è stata svolta sin dal sorgere della televisione UNIRE – titolare del segnale TV per le corse dei cavalli, e gestore dal 1999 – tramite il Comitato di redazione nominato ai sensi del decreto ministeriale 16.12.1999;

l'art. 3 del predetto decreto ministeriale 16.12.1999 del Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22.12.1999), fissa le modalità per la gestione del segnale televisivo originato dalle riprese delle corse dei cavalli, disponendo in particolare il trasferimento del segnale televisivo originato da riprese all'interno degli ippodromi sino ad una regia centrale, l'organizzazione di una regia centrale in sede nazionale, presso cui far confluire le immagini provenienti da ippodromi italiani o esteri e la distribuzione delle immagini via satellite dalla regia centrale ai locali nei quali avviene l'accettazione delle scommesse e al di fuori dei predetti locali;

la stessa disposizione, poi, al n. 2, precisa che la regia centrale deve essere organizzata sotto la responsabilità diretta dell'UNIRE, che a tal fine istituisce un comitato di redazione e nomina un direttore responsabile ai fini della gestione e della distribuzione ai diversi utilizzatori delle immagini delle corse. Ed appunto in attuazione della ricordata disciplina normativa (artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 169/98 e art. 3 del decreto ministeriale 16.12.1999), l'UNIRE aveva dapprima designato le figure professionali opportune (delibera n. 97 del 24.01.2001), istituendo il comitato di redazione attraverso l'individuazione

di un Direttore responsabile, di un Vice Direttore responsabile, di un Direttore giornalistico, di un Direttore di palinsesto e *marketing*, di un Direttore programmi e di due capiservizio, e successivamente stipulato i relativi contratti con i professionisti individuati;

le cronache effettuate negli ippodromi sono irradiate dal canale UNIRE, che è diffuso presso tutte le agenzie ippiche e gli ippodromi, che lo utilizzano ai fini delle scommesse sulle corse dei cavalli;

il segnale televisivo relativo alla trasmissione delle corse dei cavalli è distribuito dall'UNIRE in modo non discriminatorio a chiunque ne faccia richiesta, ma nel caso in cui utilizzatori del segnale siano le concessionarie per la raccolta delle scommesse ippiche le condizioni economiche di offerta del segnale stesso sono stabilite dall'UNIRE; è comunque pacifico che la titolarità della gestione sia esclusivamente in capo all'UNIRE, cui debbono essere pagati i diritti televisivi (con tanto di vendite anche a RAI e Mediaset), in quanto non possono essere irradiate immagini televisive delle corse dei cavalli senza autorizzazione preventiva dell'UNIRE;

quotidianamente viene pubblicato il palinsesto relativo alla programmazione del giorno successivo, con l'indicazione degli orari di svolgimento delle corse teletrasmesse e relativa cronaca, mentre l'irradiazione delle cronache e la telediffusione delle corse dei cavalli avvengono in diretta;

i predetti telecronisti, che sono quasi tutti giornalisti professionisti, altamente specializzati e legati al mondo del cavallo per lavori giornalistici e televisivi, non hanno percepito compensi per l'effettuazione delle predette cronache, trasmesse in diretta nella TV UNIRE;

i predetti telecronisti hanno chiesto una corretta qualificazione del loro rapporto lavorativo significando la loro più ampia disponibilità per una contrattazione collettiva;

si ha notizia di sentenze passate in giudicato con condanna dell'UNIRE al pagamento dei compensi ai telecronisti, in esito a controversie insorte per ottenere il pagamento delle prestazioni professionali; e, ancora, della insensibilità dell'UNIRE a trattare la questione con gli interessati;

è auspicabile una disciplina chiara e trasparente all'interno della gestione di uno strumento chiave per le sorti dell'ippica italiana, che eviterebbe da un lato la poco edificante figura di un ente pubblico che snobba una categoria giornalistica – altamente professionale, specializzata ed esperta, come tale difficilmente reperibile sul mercato – e dall'altro lato l'innescarsi di una notevole serie di controversie, di cui una decina già iniziate, i cui esiti negativi determinerebbero esborsi enormi e pubblicità altamente negativa a carico di un ente pubblico incapace di regolarsi a norma di legge,

si chiede di sapere:

se rientri tra gli intendimenti del Ministro in indirizzo precisare le ragioni per le quali sino ad ora, malgrado il compito istituzionale della gestione del segnale TV, l'UNIRE non abbia mai provveduto a disciplinare negoziabilmente i rapporti con i telecronisti;

se e quali interventi si intenda adottare per porre fine a tale incresciosa situazione;

se non si ritenga parimenti opportuno far conoscere le motivazioni per le quali, malgrado la dichiarata disponibilità dei telecronisti, l'UNIRE abbia dimostrato il massimo agnosticismo, addirittura non rispondendo neppure alle richieste di trattativa, e subendo processi civili non certo desiderabili;

se il Governo non intenda intervenire per sopperire all'inerzia dell'UNIRE e per far sì che i responsabili rispondano personalmente, ed in solido con l'ente, per i danni economici già causati.

(4-08686)

(12 maggio 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si ricorda, innanzi tutto, che le specifiche problematiche rappresentate esulano dall'attività di vigilanza dell'Amministrazione.

Al riguardo, l'UNIRE ha precisato di non aver contrattualmente disciplinato i rapporti con i telecronisti delle corse dei cavalli, in quanto il servizio di telecronaca rientra tra gli obblighi a carico delle società di corse.

La convenzione UNIRE – Società di corse, adottata con deliberazione n. 175 del 26 maggio 1989 e prorogata con appositi atti deliberativi sino a tutto il 1999, prevedeva all'art. 7 che «con la sottoscrizione del presente atto e per la durata dello stesso, la Società delegata è obbligata a fornire all'UNIRE ogni necessaria collaborazione per la trasmissione del segnale televisivo delle corse ai delegati dell'UNIRE stessa e per la gestione, la regia ed il coordinamento da parte dell'Ente delle iniziative e dei piani programmatici per la diffusione in diretta ed in differita della ripresa televisiva delle corse attraverso le reti nazionali ed interregionali».

Tale disposizione è stata pacificamente interpretata ed applicata nel senso che, nell'attività di collaborazione per la trasmissione del segnale televisivo, rientrasse anche la telecronaca, da effettuarsi a mezzo di personale qualificato e con oneri a carico della Società stessa.

Successivamente, la nuova convenzione, adottata con deliberazione del Commissario n. 2957 del 22 febbraio 2000, ha previsto, all'art. 1, lett. o), l'obbligo per le Società di corse di rendere disponibile il segnale a UNIRE e/o ai soggetti da questa indicati, presso l'ippodromo.

La telecronaca delle corse dei cavalli, pur non essendo stata espressamente disciplinata dalle predette disposizioni convenzionali, ha continuato ad essere compresa nell'ambito di quelle attività di collaborazione necessarie affinché il segnale televisivo fosse reso disponibile all'UNIRE.

La prassi secondo la quale gli oneri per tale servizio erano a carico degli ippodromi non è dunque mutata, ma anzi si è andata consolidando anche in ragione del fatto che, a partire dal 1999, alle Società è stato riconosciuto un corrispettivo per il servizio di fornitura delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse, corrispettivo con il

quale può ritenersi remunerato anche il servizio di cronaca ed i relativi diritti vantanti da coloro che la effettuano.

A tale circostanza deve poi aggiungersi un ulteriore significativo elemento: l'Ente non ha mai avuto alcun rapporto con i cronisti, direttamente nominati e incaricati dalle Società di corse secondo criteri e parametri individuati dalle stesse Società.

L'Ente, comunque, ha inviato a tutti gli ippodromi una nota in cui si precisa che gli oneri per la trasmissione delle cronache nei canali di UNIRE TV sono a carico delle Società di corse, rientrando la telecronaca e tutte le prestazioni a questa attinenti nel prezzo del servizio pagato dall'UNIRE.

Infine, l'Ente ha sottolineato che sulla specifica materia risulta intervenuta una sola sentenza non ancora passata in giudicato.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(28 giugno 2005)

BONAVITA, PIATTI, FLAMMIA, VICINI, PASQUINI, MURINEDDU. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

la Commissione dell'Unione Europea ha avanzato proposte sulla nuova OCM zucchero tali che, se approvate, segnerebbero un fortissimo ridimensionamento del comparto bieticolo-saccarifero del nostro Paese, con ricadute disastrose sui livelli occupazionali dell'industria, dell'agricoltura e del terziario;

le proposte perseguono il principio inaccettabile di concentrare la produzione bieticolo-saccarifera solo in pochi Paesi europei, facendone pagare i costi sociali ed economici a tutti gli altri;

considerato che:

si verrebbe a determinare un grave pregiudizio economico per le imprese e gli operatori del settore, aggravando lo stato di crisi in cui versa tutto il comparto agricolo ed in particolare le produzioni ortofrutticole, quella cerealicola e dell'industria casearia, con un pesantissimo impatto su alcune realtà territoriali come l'Emilia-Romagna, dove è concentrato circa il 50% delle coltivazioni bieticole del Nord Italia ed operano numerosi zuccherifici;

nei prossimi giorni il Commissario europeo all'agricoltura Fisher incontrerà i rappresentanti dei governi nazionali per illustrare la proposta sulla nuova OCM zucchero,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro delle politiche agricole e forestali intenda intraprendere presso la Commissione dell'Unione Europea affinché siano salvaguardati i livelli di produzione di un importante settore della nostra agricoltura come il comparto bieticolo-saccarifero.

(4-08873)

(16 giugno 2005)

RISPOSTA. – Come evidenziato nell'interrogazione la Commissione europea lo scorso 28 aprile ha dichiarato che, conformandosi alle decisioni del WTO, il prossimo 22 giugno presenterà una riforma dell'OCM.

La proposta di riforma inciderà in maniera determinante sulla produzione non solo in Italia ma anche in Spagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Portogallo e Finlandia (per un totale di 3.430.000 tonn. di quote).

La produzione è, altresì, a rischio anche in Svezia, Slovenia, Slovacchia Austria, Lituania (totale quote 1.117.000 tonn.) e sono possibili riduzioni anche in Danimarca, Repubblica Ceca, Ungheria, Olanda, Polonia e Regno Unito.

Apparentemente potrebbero essere sufficienti due correttivi: un prezzo più elevato (intorno a 520/530 euro/tonn.) ed un *plafond* per gli acquisti di quote, operante a livello di Stato membro (ad esempio, raggiunto un volume di vendite pari al 40 per cento lo Stato membro può bloccare la cessione delle quote da parte delle imprese).

Per attuare tale prezzo occorre però prevedere l'introduzione di quote per le importazioni dai paesi EBA, che dopo il 2008 avranno libero accesso al mercato comunitario.

Ciò sarebbe apparentemente facile, poiché gli stessi EBA chiedono un regime di quote, ma la Commissione si rifiuta di dar corso a questa opzione.

Questo scenario contrasta con la volontà politica espressa in molte occasioni dallo stesso Consiglio europeo, che ha rimarcato l'obiettivo di assicurare la permanenza dell'agricoltura su tutto il territorio comunitario.

Occorre allora valutare se siano possibili correttivi all'impianto della proposta.

Il Governo italiano auspica e persegue una riforma del settore equa e mirata alla salvaguardia del modello multifunzionale dell'agricoltura europea; per questo la posizione del Governo italiano, pur nel rispetto dei principi generali della politica agricola comune, sarà di opposizione costruttiva alla proposta della Commissione europea.

In particolare, l'azione del Governo sarà incentrata sui seguenti punti:

contestare l'urgenza della riforma, sottolineando l'opportunità di attendere l'esito del *round* WTO in corso, in modo da varare una riforma coerente con il futuro assetto tariffario;

contestare il livello di prezzo;

chiedere un *plafond* su base nazionale per gli acquisti di quote da parte del fondo, che consenta allo Stato membro di arrestare le richieste di abbandono al raggiungimento di una determinata percentuale (40 per cento). Ciò al fine di mantenere una equilibrata produzione su tutto il territorio comunitario;

chiedere la introduzione di contingenti (negoziati) per gli EBA.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(7 giugno 2005)

CARUSO Luigi. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

in un documentatissimo fascicolo della rivista mensile «Agricoltura e Ricerca» del 1980 i più qualificati esperti di questo settore lanciavano un appello per richiedere iniziative volte alla costituzione di un Parco agricolo all'interno del Parco del Vesuvio per ovviare alla estinzione in atto di molte specie locali di frutta (albicocche, pere, fichi) che una volta erano particolarità di quelle zone e venivano esportate all'estero;

a tali conclusioni giungeva una commissione interministeriale per la Cassa del Mezzogiorno a cui non si dette seguito operativo e che studi positivi sono portati avanti dall'Istituto di coltivazioni arboree della facoltà di agraria di Portici,

si chiede di conoscere se e quali iniziative si intenda adottare per il rilancio delle speciali qualità di frutta che si possono coltivare in quelle zone.

(4-08704)

(17 maggio 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento alla tematica oggetto dell'interrogazione, si ricorda che il Ministero delle politiche agricole e forestali ha da tempo previsto nei propri documenti programmatici strategie atte a sostenere la frutticoltura meridionale con misure orientate verso una sempre più forte caratterizzazione delle produzioni di qualità e tipicità.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è fondamentale condurre iniziative di recupero, conservazione e valorizzazione del germoplasma frutticolo autoctono nonché azioni di rilancio delle varietà locali, che per caratteristiche pomologiche ed organolettiche rappresentano una valida opportunità per riconquistare e consolidare quote di mercato ad alto valore aggiunto.

A tal fine, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di un quadro di interventi volti al miglioramento della competitività del sistema frutticolo meridionale, anche attraverso innovazioni di prodotto, ha avviato una serie di programmi di ricerca e sperimentazione concernenti il rilancio della frutticoltura del Sud d'Italia, in particolare quella campana.

In tale contesto vanno configurate le iniziative di ricerca di seguito sinteticamente descritte:

progetto «Ricerche per il miglioramento della frutticoltura meridionale (FRUMED)», che si inquadra nell'ambito del Programma di sviluppo del Mezzogiorno d'Italia, con ricerche mirate al recupero ed alla valorizzazione del germoplasma autoctono campano di noce, nocciolo, melo, pero, pesco, susino e ciliegio, dotati di elevate caratteristiche qualitative e di resistenze a malattie, nonché attività per la salvaguardia della biodiversità frutticola, attraverso la valorizzazione e la diffusione di genotipi autoctoni destinati altrimenti ad un progressivo abbandono;

progetto «Frutticoltura», con specifiche ricerche di miglioramento genetico dei fruttiferi e dei relativi portinnesti ed azioni volte alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone;

progetto «Risorse genetiche vegetali», che prevede, tra l'altro, attività di recupero, salvaguardia e valorizzazione del germoplasma frutticolo nazionale. Il progetto mira a realizzare un sistema di scambio – di informazioni e di materiale genetico tra istituzioni scientifiche, mondo produttivo, strutture regionali di sperimentazione, divulgazione ed assistenza tecnica, associazioni non governative e organismi nazionali e internazionali, in accordo con le azioni previste del Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura (RGVAA);

progetto «Caratterizzazione di genotipi Pistacia della flora mediterranea per il rilancio della pistacchicoltura (Capiflora)», che ha come obiettivi principali la caratterizzazione genetica delle forme monoiche di terebinto e la raccolta di dati utili per il trasferimento del carattere monocità nella flora di terebinto mediterraneo.

In considerazione della specificità e della finalità dei progetti di ricerca, sembra del tutto evidente come l'Amministrazione sia impegnata a sostenere con strategie mirate la frutticoltura meridionale.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(6 giugno 2005)

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che allo scrivente è pervenuta copia di un esposto inviato al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, al Procuratore Generale della Repubblica c/o la Corte d'Appello di Taranto, al Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Potenza, al Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Taranto e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto;

che tale esposto, penale ed amministrativo, sembra sia l'ultimo, in ordine di tempo, di una serie di denunce ed esposti tendenti a smantellare illegalità di vario tipo che colpiscono i cittadini più deboli e più poveri ad opera di chi rappresenta la giustizia nel nostro Paese, in particolare giudici ed avvocati;

che, per la delicatezza della questione, e a causa della mancanza di un qualsiasi riscontro a questo esposto e ad altri precedenti atti congeneri, ritengo opportuno riportare di seguito il testo del citato esposto:

«Oggetto: omissioni d'atti d'ufficio ed abusi d'ufficio presso gli Uffici Giudiziari di Taranto.

In campo penale si viola il diritto di difesa della persona offesa dal reato;

Al Registro Generale non si ritrovano iscritte notizie di reato, di cui si è presentata regolare denuncia o querela o esposti firmati, ex art. 335, c.p.p. ed ex art. 110-*bis* att. c.p.p., né si forniscono notizie circa le notizie di reato iscritte.

Non si comunica, quando richiesto, ex artt. 406, 408 c.p.p., la proroga delle indagini e la richiesta di archiviazione al GIP, impedendo l'opposizione alla stessa.

Non si svolgono indagini, ex art. 50 c.p.p., nei confronti di persone influenti, e Pubblici Ufficiali che li coprono, per notizie di reato di abusivismo edilizio e violazione di norme ambientali, di sfruttamento del lavoro giovanile e nero ed emissione di buste paghe false, di concorsi truccati per diventare avvocato e di evasione fiscale e contributiva sui praticanti avvocati, di aggressioni ad avvocati per impedirgli la presenza in udienza, di abbandono di incapaci, di riciclaggio di assegni nominativi rubati, di emissione di deleghe false, di truffe Enel, ecc...

Si eseguono sequestri innominati, senza notifica di copia all'interessato. Al soggetto interessato, quando è ritenuto incapace, non si nomina un tutore, impedendo la nomina di un difensore di fiducia, né si nomina un difensore d'ufficio, affinché il soggetto possa opporre richiesta di riesame, ex artt. 257, 322 c.p.p., ed esercitare tutti gli altri diritti processuali, ovvero, se abbandonato fin anche dalle istituzioni, possa esercitare ogni facoltà a favore dello stesso, siano di cura, assistenza, mantenimento, ecc...

In campo penale si viola il diritto di difesa della persona sottoposta ad indagine;

Si chiedono sommarie informazioni alla persona nei cui confronti si svolgono indagini, senza che questa sappia di essere indagata e di conseguenza senza la presenza necessaria del difensore, ex artt. 350, 369, 369-*bis* c.p.p.

Ex artt. 358, 362 c.p.p. non si svolgono accertamenti su fatti e circostanze a favore dell'indagato, né si assumono informazioni utili alle indagini, omettendo l'interrogatorio dello stesso.

Non si procede nei confronti di soggetti rei dello stesso reato.

Si ritrova il fascicolo degli atti d'indagine compiuti dal P.M. e delle dichiarazioni rese dagli indagati, coperti dal segreto d'ufficio, ex art. 329 c.p.p., alla pubblica conoscenza degli indagati e degli estranei in procedimento civile di interdizione. Procedimento civile d'interdizione che dura anni e senza la presenza dell'interdicenda. Quando questa è presente, la si sente alla presenza di decine di persone divertite.

Si obbliga la persona sottoposta ad indagine ad essere il difensore di fiducia e tutore convenzionale del soggetto offeso dallo stesso reato, in quanto non si nomina un difensore d'ufficio, né un tutore, affinché la presunta incapace possa esercitare i suoi diritti processuali e l'indagato non possa reiterare le azioni ritenute lesive.

Volutamente si impedisce alla persona sottoposta ad indagine di chiedere il gratuito patrocinio e quindi nominare un difensore di fiducia ca-

pace, pagato dallo Stato, perché si comunica il limite di ammissione di € 5.815,30 (lire 11.260.000) quale reddito del nucleo familiare, anziché € 9.296,22 (lire 18 milioni), ex art. 3, L.134/01, obbligandolo ad avere un difensore d'ufficio, che non conosce, e che, forse, è meno capace.

Volutamente si impedisce alla persona sottoposta ad indagine di chiedere il gratuito patrocinio e quindi nominare un difensore di fiducia capace, pagato dallo Stato, perché si ignora ogni istanza di concessione del gratuito patrocinio, presentata ex art. 2 L. 217/90, obbligandolo ad avere un difensore d'ufficio, che non conosce, e che, forse, è meno capace.

In campo civile si violano i diritti di difesa delle parti private.

Le vendite dei pignoramenti di beni mobili non si eseguono per mancanza di organi preposti alla vendita, (Istituto Vendite Giudiziarie, Commissionari), ovvero, quando ci sono, si eseguono al di sotto del 10% del valore pignorato, obbligando l'abbandono del procedimento di esecuzione per antieconomicità, perdendo il conto capitale e le spese di giudizio.

Si omette di sollevare il problema dei tempi biblici dei procedimenti civili ordinari e speciali, con meri rinvii delle udienze effettuati per decenni con la complicità dei Giudici.

Con la presente si chiede alle autorità interpellate di intervenire, adottando i provvedimenti necessari, con preghiera di riscontro al sottoscritto, pronto a dare prova per quanto su esposto. In caso contrario si chiede di procedere obbligatoriamente nei confronti del sottoscritto, attivando procedimento penale di calunnia, se bugiardo, ovvero procedimento civile d'interdizione, se pazzo.»

l'interrogante chiede di conoscere:

se si ritenga opportuno verificare quanto riportato dall'esposto in questione;

se si intenda, e in quale modo, procedere qualora gli argomenti, o alcuni di essi, rispondessero a verità.

(4-04363)

(10 aprile 2003)

RISPOSTA. - Nell'interrogazione indicata in oggetto si fa menzione di un articolato esposto, indirizzato a varie Autorità, formulato nei confronti degli Uffici giudiziari di Taranto da tale Antonio Giangrande, il quale, nell'ambito delle sue reiterate doglianze, denunciando una vasta congerie di illegalità, si qualifica «professore avvocato Antonio Giangrande», nonché «presidente dell'Associazione nazionale praticanti ed avvocati - Sezione di Taranto».

Al riguardo si rappresenta che le reiterate denunce dell'avvocato Giangrande hanno dato vita ad altrettanti procedimenti penali, incardinati presso l'Autorità giudiziaria competente ex articolo 11 del codice di procedura penale, a carico dei magistrati degli Uffici giudiziari di Taranto, per i quali la Procura della Repubblica ha richiesto l'archiviazione accolta

con provvedimenti definitivi di segno liberatorio adottati dal locale GIP (solo per alcuni procedimenti il GIP non si è ancora pronunciato).

Attesa l'assoluta infondatezza delle reiterate doglianze del Giangrande, si ritiene che difetti qualsivoglia elemento per ipotizzare fatti di rilevanza disciplinare a carico dei magistrati in servizio presso gli Uffici giudiziari di Taranto, non ricorrendo quindi i presupposti per l'attivazione delle iniziative in tal senso richieste.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(1° luglio 2005)

DELOGU. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che il Liceo artistico statale di Cagliari Pirri (sito nella via Nino Bixio) non ha accettato, per l'anno scolastico in corso, l'iscrizione dell'allunno disabile, sordo-cieco, Alessio Murtas, senza fornire alcuna spiegazione;

che non è dato comprendere il motivo del rifiuto, anche perchè il giovane aveva frequentato regolarmente i primi due anni di corso e, nel gennaio 2004, i genitori avevano presentato regolare domanda per l'iscrizione del figliolo al terzo anno;

che le perplessità aumentano ove si consideri che, a quanto è dato di sapere, il detto Liceo artistico aveva acquistato negli anni scorsi costose attrezzature per la lavorazione della terracotta, destinate proprio ad Alessio Murtas,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo sia al corrente delle ragioni di detta mancata iscrizione, che penalizza così pesantemente un ragazzo afflitto da un *handicap* tanto grave.

(4-08785)

(26 maggio 2005)

RISPOSTA. – Il pieno inserimento nella scuola degli allievi disabili è tra gli obiettivi primari delle annuali direttive generali sull'azione amministrativa di questo Ministero ed è stata e continua ad essere attivata ogni iniziativa per realizzare appieno detta integrazione.

La legge n. 53 del 28 marzo 2003, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale», pone particolare attenzione all'integrazione delle persone disabili e garantisce loro adeguati interventi.

Per l'integrazione degli allievi diversamente abili, già il testo dei programmi dal 1985 esige per tali alunni la possibilità di affrontare il processo educativo didattico sulla base di una diagnosi di profilo dinamico funzionale in termini di acquisizione del massimo di autonomia, di com-

petenza e di abilità espressive e comunicative, e fin dove sia realistico, del possesso di basilari strumenti linguistici e matematici.

Il processo di socializzazione, di per sé complesso ed ineludibile, è connesso con gli apprendimenti, e poiché l'apprendimento è un percorso che ha per protagonista il soggetto e non esiste come un dato esterno all'individuo stesso, il problema consiste nell'alternativa inserire-integrare e non nell'alternativa inserire o non inserire.

La legge quadro sull'*handicap*, n. 104 del 1992, e successive integrazioni, nel ribadire il diritto all'istruzione ed all'educazione dei diversamente abili, precisa che tale diritto si traduce nello sviluppo delle potenzialità rispetto all'apprendimento, alla comunicazione, alle relazioni sociali, alla socializzazione.

La stessa legge promuove ed assicura il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona diversamente abile in tutti gli ordini e gradi di scuola fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Per garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico e dell'obbligo formativo di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, l'ordinanza ministeriale n. 90 del 21 maggio 2001, recante le norme per lo svolgimento di scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali d'istruzione elementare, media e secondaria superiore, all'articolo 11, comma 12, recita «il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di *handicap* che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 318 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Tali prove devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano educativo individualizzato, il Consiglio di classe può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati».

Per ciò che concerne in particolare il caso al quale fa riferimento l'onorevole interrogante, si precisa prima di tutto che il giovane alla data dell'11 gennaio 2005 ha compiuto 22 anni e pertanto la sua esperienza scolastica si è protratta oltre il compimento del ventunesimo anno di età; inoltre il percorso formativo che l'alunno ha seguito negli anni precedenti gli ha consentito di ottenere soltanto il riconoscimento di crediti formativi.

Comunque per corrispondere alle esigenze della famiglia che aspirava a far frequentare al giovane la classe terza del Liceo artistico di Cagliari, il dirigente scolastico, in data 25 ottobre 2004, ha richiesto la consulenza del gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica degli alunni disabili, operante presso il Centro servizi amministrativi di Cagliari, che è composto da un ispettore tecnico, un esperto della scuola, due esperti delle unità sanitarie locali, due esperti designati dagli enti locali e da tre esperti desi-

gnati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Il suddetto gruppo ha esaminato la documentazione relativa al percorso formativo dell'alunno e che gli ha consentito di ottenere il solo attestato di frequenza, nonché il progetto educativo individualizzato, la diagnosi funzionale della ASL n. 8 di Cagliari, redatta il 16 settembre 2004, e le relazioni del gruppo *handicap* d'istituto.

Il gruppo medesimo, considerato che il liceo artistico di Cagliari ha comunque garantito la frequenza dell'allievo per i primi due anni scolastici, sia pure senza certificazione idonea, ma con l'impegno educativo di privilegiare la comunicazione, le relazioni, la socializzazione, allo scopo di realizzare quanto indicato nel Piano educativo individualizzato (potenziare ed introdurre nuove modalità di comunicazione segnaletico-oggettuale-gestionale e di esplorazione tattile), non ha ritenuto proficua né utile l'ulteriore permanenza dell'alunno nella scuola, per via delle esigenze speciali di cui è portatore e, sia pure con rammarico, si è espresso per il non accoglimento della domanda e per l'avvio del giovane a strutture competenti, maggiormente proficue per lo sviluppo della sua personalità e per una maggiore consapevolezza del mondo che lo circonda.

Il dirigente scolastico del Liceo artistico di Cagliari ha consegnato tempestivamente alla famiglia copia della relazione tecnica del suindicato gruppo, condivisa dal dirigente del Centro servizi amministrativi di Cagliari.

Alla notifica della relazione la famiglia non ha prodotto alcuna osservazione.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca*

APREA

(28 giugno 2005)

DEMASI. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso:

che, a quanto consta all'interrogante, durante la conferenza stampa per la presentazione delle opere realizzate in occasione della festa patronale di Salerno, il Sindaco avrebbe rivelato quanto gli sarebbe stato confidato da un imprenditore napoletano, secondo il quale per partecipare alle gare d'appalto nell'area partenopea i concorrenti sarebbero costretti a mettere in conto una certa aliquota percentuale in più per scopi poco chiari;

che la notizia ha trovato ampio risalto sugli organi di informazione, l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo siano al corrente della vicenda e se intendano verificare, secondo le proprie rispettive competenze, la veridicità di quanto esposto in premessa.

(4-07246)

(21 settembre 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, la Questura di Salerno ha evidenziato che le dichiarazioni attribuite al sindaco di Salerno, Mario De Biase, si riferiscono alla conferenza stampa dal medesimo tenuta in data 8 settembre 2004 per presentare le opere realizzate in occasione della festa patronale di San Matteo del 21 settembre successivo.

A seguito delle proteste del sindaco di Napoli, del presidente della provincia napoletana e del locale presidente dell'Associazione degli industriali, il sindaco De Biase ha precisato che le proprie dichiarazioni non erano finalizzate – come evidenziato dalla Questura di Salerno – a criticare la gestione degli enti sopramenzionati, peraltro diretti da personalità di assoluta rettitudine, come dallo stesso sottolineato. I contenuti della sua dichiarazione intendevano far emergere invece che – come rappresentato dalla più volte citata Questura salernitana nella propria nota – «a Salerno non esistono inquinamenti ambientali presenti in altri contesti, per cui l'imprenditore che gli aveva fatto la confidenza si riferiva, evidentemente, all'aggressività delle organizzazioni malavitose» – riportato dal quotidiano campano «Il Mattino» nella propria edizione del 9 settembre 2004.

Il giorno successivo lo stesso quotidiano si interessava nuovamente alla questione con altri articoli, tra i quali quello che faceva riferimento ad un esposto indirizzato alla locale Autorità giudiziaria, asseritamente presentato dal Consigliere comunale di Alleanza Nazionale, Roberto Celano, finalizzato a far luce sull'intero episodio ed un altro che riportava l'intervista rilasciata, sempre sulla vicenda, dal procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia, Corrado Lembo.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha infine comunicato che per i fatti citati nell'interrogazione è iscritto il procedimento n. 466/05 mod. 45 (Registro degli atti non costituenti notizia di reato).

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(7 luglio 2005)

FABRIS. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che in seguito alle dimissioni presentate da quattro Consiglieri del Consiglio di Amministrazione dell'UNIRE, ovverosia i consiglieri Mario Masini, Francesco Baldarelli, Simone Chiarella e Pierangelo Ratti, il Ministro interrogato ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei ministri il commissariamento dell'UNIRE;

che con decreto del Presidente del Consiglio in data 12 maggio 2005 è stato nominato, come annunciato da una nota del Dicastero agricolo, commissario straordinario dell'ente Francesco Saverio Abate e sono stati nominati subcommissari Mario Masini, Francesco Baldarelli e

Simone Chiarella, con delega rispettivamente per i settori galoppo, trotto e biodiversità e cavallo da sella;

considerato:

che il Consiglio di Amministrazione dell'UNIRE era stato nominato il 21 ottobre dello scorso anno;

che tale Consiglio era composto dal presidente Antonio Matarrese (Unione dei Democratici di Centro), dal vice presidente Mario Masini (Forza Italia) e dagli onorevoli consiglieri Badarelli (Democratici di Sinistra), Di Nardo (Popolari Udeur), Chiarella (Alleanza Nazionale), Ratti (Forza Italia), Zanetti (Lega Nord);

che ancora non sono chiari i motivi del commissariamento dell'ente UNIRE, come pure il criterio adottato per la scelta del commissario straordinario e dei subcommissari,

si chiede di sapere:

quali siano stati i motivi del commissariamento dell'ente UNIRE, come pure i criteri adottati per la scelta del commissario straordinario e dei subcommissari;

i motivi per i quali siano stati nominati in qualità di subcommissari esponenti politici che facevano già parte del precedente Consiglio di Amministrazione attualmente assoggettato a commissariamento;

i motivi per i quali siano decaduti dalla carica di consiglieri unicamente personalità appartenenti all'area politica centrista;

se il Governo non concordi nel ritenere che la scelta di commissariare l'UNIRE con commissari appartenenti ad un Consiglio di Amministrazione formalmente e sostanzialmente detronizzato del suo potere appaia in grave contrasto con i più ordinari criteri della trasparenza e del buon andamento della pubblica amministrazione;

quali siano le ragioni per cui il Governo abbia confermato nella carica di subcommissario l'on. Mario Masini, violando qualunque principio di rispetto delle strutture istituzionali;

se il Governo non convenga nel ritenere che la nomina a consigliere o subcommissario dell'on. Masini ponga le basi di un profondo conflitto d'interessi nell'ambito dell'appena nominata struttura commissariale, tale da comportare la violazione del principio della divisione dei poteri sancito dalla Carta costituzionale.

(4-08693)

(17 maggio 2005)

RISPOSTA. – L'interrogazione in oggetto pone l'accento sul provvedimento con il quale sono stati sciolti gli organi di amministrazione dell'UNIRE ed è stato nominato, fino alla ricostituzione degli stessi, un Commissario straordinario e tre sub-commissari (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2005).

L'emanazione del provvedimento è da attribuire ad analisi di carattere oggettivo ed a successive concause che hanno reso necessario il commissariamento dell'Ente.

Infatti, un attento esame ha evidenziato disfunzioni nella conduzione finanziaria dell'Ente ed in particolare, significative discontinuità tra i principali dati previsionali relativi al bilancio 2005 e la situazione effettiva attinente al primo trimestre dell'anno:

a) i dati SOGEI al 10 aprile 2005, forniti dall'UNIRE, hanno evidenziato un decremento del prelievo su scommesse al totalizzatore ippico nazionale del 4,63% rispetto allo stesso periodo del 2004; tale voce, viceversa, nel capitolo 130.000 del bilancio di previsione dell'Ente, era appostata in base ad un incremento – rispetto al 2004 – del 4%. Applicando, quindi, un decremento complessivo dell'8,63% alla cifra di bilancio (301.224.500,00 euro), è stato possibile stimare, per tutto l'anno 2005, uno squilibrio finanziario di circa 26 milioni di euro;

b) i dati SARABET al 10 aprile 2005, forniti dall'UNIRE, hanno evidenziato un decremento del prelievo su scommesse TRIS del 13,44% rispetto allo stesso periodo del 2004; tale voce, viceversa, nel capitolo 130.030 del bilancio di previsione dell'Ente, era appostata riproponendo lo stesso valore registrato nel 2004. Applicando, quindi, un decremento complessivo del 13,44% alla cifra di bilancio (131.500.000,00 euro), si è potuto stimare, per tutto l'anno 2005, uno squilibrio finanziario di circa 17 milioni di euro.

Con il provvedimento si è voluto rimarcare nei confronti degli organi di amministrazione la mancata assunzione di iniziative, anche di carattere programmatico, volte a contrastare l'andamento fortemente negativo della situazione finanziaria dell'Ente, soprattutto in considerazione dell'attiva partecipazione dell'UNIRE ai processi di decisione e di controllo in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli, ai sensi della legge 200/2003.

L'emanazione del provvedimento è stata determinata anche da un evento che, nel contesto dell'attuale circostanza, risulta determinante: le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei Consiglieri di amministrazione dell'Ente (quattro su sei).

Hanno, infatti, rassegnato le proprie dimissioni il dott. Mario Masini, il dott. Francesco Baldarelli, il dott. Pierangelo Ratti e il dott. Simone Chiarella.

Tali dimissioni sono state ritenute e sono determinanti sotto un duplice aspetto: giuridico e politico.

Le dimissioni, infatti, avrebbero comportato l'impossibilità per l'Ente di attendere ai propri compiti istituzionali, considerato che la mancata partecipazione dei consiglieri dimissionari alle riunioni del Consiglio di Amministrazione avrebbe fatto venir meno la presenza della maggioranza dei componenti; condizione necessaria, ai sensi dell'art. 8, comma 5, dello Statuto dell'Ente, per la validità delle riunioni stesse.

Inoltre, le dimissioni stesse, suffragando nelle motivazioni l'analisi in ordine allo stato di disfunzione della conduzione finanziaria dell'Ente, hanno costituito un chiaro segnale che non poteva non essere raccolto.

In tale contesto ed al fine di evitare vuoti istituzionali, si è ritenuto indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione ed al commissariamento dell'Ente, nelle more della nomina dei nuovi organi di amministrazione.

Infine, nel ricordare che la nomina del Commissario e dei subcommissari è atto fiduciario e, quindi, discrezionale dell'Autorità cui è attribuito il potere di vigilanza, si fa presente che il dott. Francesco Saverio Abate, Commissario dell'Ente, aveva già in precedenza svolto il predetto incarico con competenza e professionalità adeguate.

Mentre i tre subcommissari, dott. Mario Masini, dott. Francesco Baldarelli e dott. Simone Chiarella, sono stati nominati in ragione delle specifiche professionalità.

In particolare, per quel che riguarda il dott. Masini ed il dott. Baldarelli alla specifica professionalità si sono aggiunte le competenze acquisite nell'espletamento dell'incarico di consiglieri dell'UNIRE in precedenti mandati.

Infine, per quanto a conoscenza dell'Amministrazione, sulla base della dichiarazione resa dall'interessato ai sensi dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 449 del 29 ottobre 1999, non risultano a carico del dott. Masini situazioni di incompatibilità con l'incarico conferito.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(7 giugno 2005)

FASSONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

l'Avvocatura dello Stato svolge una delicata funzione di indirizzo legale (soprattutto attraverso le consultazioni) delle amministrazioni statali e di alcuni enti pubblici, nonché di tutela (in sede contenziosa) dei loro interessi innanzi agli organi giudiziari comunitari ed a quelli nazionali (civili, penali, amministrativi, tributari);

da anni l'organico nazionale, di 291 avvocati dello Stato, è del tutto inadeguato ai compiti sempre più complessi gravanti sull'istituto e non risulta si sia mai provveduto in merito;

in particolare l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, dopo le recenti dimissioni, si è vista ridurre l'organico a 3 avvocati dello Stato e 3 Procuratori dello Stato, oltre all'Avvocato distrettuale (nel 1994 erano presenti 10 avvocati e 2 procuratori), mentre i collaboratori non togati si sono ridotti a 19 unità (contro le 25 del 1994);

l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, con un organico così ridotto, ha un carico di lavoro (stimato dal 1990 ad oggi) pari a 51.926 affari contenziosi, di cui 37.779 ancora pendenti, e 18.954 affari consultivi, di cui 7.675 nei soli ultimi quattro anni;

considerato altresì che ragioni di carattere finanziario sembrano impedire il ricorso all'istituto delle missioni, con conseguente compromis-

sione del buon funzionamento dell'Avvocatura dello Stato di Torino (competente come unica sede per tutto il Piemonte e per la Regione Valle d'Aosta),

si chiede di conoscere se e quali provvedimenti si intenda adottare per scongiurare la gravissima situazione che si è determinata a Torino e che comporta rilevanti pregiudizi per i pubblici interessi.

(4-07782)

(30 novembre 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato, si rappresenta che la grave situazione di disagio lavorativo segnalata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, dovuta al gravoso carico di lavoro e all'inadeguatezza dell'attuale organico del personale togato ed amministrativo – problematica comune peraltro ad altre sedi dell'Avvocatura dello Stato è ben nota all'istituto suddetto ed è stata anche dibattuta in seno al Consiglio degli Avvocati e Procuratori di Stato.

L'Avvocatura di Torino in particolare ha sofferto il verificarsi nel tempo di eventi contingenti legati alle dimissioni di alcune unità di personale togato e al prepensionamento di anzianità di alcune unità di personale amministrativo di difficile reintegrazione.

Si precisa peraltro che dal 12 gennaio 2004 il personale togato è stato incrementato di due unità in occasione delle assegnazioni di Procuratori dello Stato di ultima nomina.

Al riguardo, nell'assenza di provvedimenti normativi di potenziamento del ruolo degli Avvocati e Procuratori dello Stato, il suddetto Consiglio ha ritenuto di demandare ad una Commissione, appositamente costituita, la definizione di criteri omogenei di verifica del carico di lavoro effettivo presso tutte le sedi Distrettuali e presso l'Avvocatura Generale, per poter conseguentemente ottimizzare il riparto dell'organico del personale togato e del personale amministrativo.

Tuttavia, essendo in corso di svolgimento i concorsi pubblici per la copertura di sette posti di Avvocato dello Stato e di sei posti di Procuratore dello Stato, l'Avvocatura Generale dello Stato confida di poter destinare in tempi brevi, in deroga al blocco delle assunzioni previste per gli anni 2005, 2006 e 2007 dalla legge finanziaria, nuovi legali all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

GIOVANARDI

(7 luglio 2005)

GENTILE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che l'articolo 11 della legge 21.11.1991, n. 374, come modificato dall'articolo 5 della legge 16.12.1999, n. 479, prevede che l'ammontare delle indennità, spettanti ai giudici di pace ed ai coordinatori degli uffici, é rideterminato ogni tre anni

con decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente,

si chiede di sapere:

come mai a tutt'oggi non si sia provveduto alla rideterminazione delle indennità, ed i giudici di pace ed i coordinatori continuino ad essere pagati secondo gli importi previsti originariamente;

se e quali provvedimenti si intenda adottare affinché la questione sopra esposta possa trovare la giusta soluzione, in modo tale da dare riconoscimento al lavoro svolto dai giudici di pace, oltretutto aumentato considerevolmente negli ultimi anni.

(4-08097)

(9 febbraio 2005)

RISPOSTA. – Con nota in data 1° settembre 2004 è stata formulata dall'Associazione dell'Unione Nazionale Giudici di Pace, la richiesta di adeguamento delle indennità previste per i giudici di pace, in relazione alla variazione del costo della vita, accertata dall'ISTAT, così come previsto dall'art. 11, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Con riferimento a tale richiesta, la competente Direzione Generale ritiene che allo stato, nessun incremento delle indennità spettanti ai giudici di pace, *ex art.* 11 della citata legge 374/91, possa essere effettuato, sebbene la suddetta norma al comma 4 preveda che con decreto emanato da questo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ammontare delle indennità in questione possa essere rideterminato, ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo.

Infatti, l'art. 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per l'anno 2003), ha riconfermato anche per il triennio 2003-2005 il divieto, già previsto per i trienni precedenti, di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita.

L'anzidetto articolo precisa, inoltre, che «tale divieto si applica anche agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati, anche ad estranei, per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni per i quali è comunque previsto il periodico aggiornamento dei relativi importi nonché...».

Da quanto sopra esposto si deduce l'ampia portata del divieto di procedere alla rivalutazione delle indennità e dei compensi corrisposti, comunque, dalle Amministrazioni pubbliche, di cui agli artt. 1, comma 2

e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, quindi, anche delle indennità spettanti ai giudici di pace.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(7 luglio 2005)

GUERZONI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Posto che:

la legge prescrive che spetta agli ufficiali giudiziari notificare agli interessati una serie di atti connessi ai processi e documentare che ciò è puntualmente avvenuto e che i destinatari ne hanno avuto conoscenza;

quando non si notificano atti i processi si rinviando e ciò purtroppo accade sovente anche per il perdurare di gravi insufficienze di organico degli ufficiali giudiziari;

il 15.7.2004 il Ministero della giustizia ha stipulato una convenzione con Poste Italiane che affida al servizio postale la notificazione di atti relativi a procedimenti civili e penali, mentre il 29 luglio 2004 il Governo deliberava l'assunzione di soli 154 ufficiali giudiziari sui 443 vincitori del concorso nazionale, e ciò in ragione di mancanza delle risorse finanziarie;

considerato che:

il costo medio di ogni atto notificato da parte del servizio postale si aggira sui 10 euro ed è perciò ben superiore al costo delle notifiche eseguite dagli ufficiali giudiziari, che assommano da 0,35 a 1,20 euro;

si può ragionevolmente prevedere che i costi della citata convenzione con le Poste a carico del Ministero nel corso di un anno risulteranno ben maggiori di quelli che si sarebbero dovuti sostenere qualora, per lo stesso servizio, si fosse decisa l'assunzione di tutti i vincitori del concorso;

la decisione del Governo di rinviare l'assunzione di gran parte dei vincitori del concorso è stata fortemente stigmatizzata dai sindacati e non può non suscitare interrogativi e preoccupazioni la decisione governativa di affidare il servizio di notificazione di atti giudiziari al servizio postale, e ciò anche in ragione della sua eccessiva onerosità,

si chiede di conoscere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo ritenga di esprimere sul ruolo, in futuro, degli ufficiali giudiziari;

quali assicurazioni sia in grado di fornire circa l'assunzione di tutti i vincitori del concorso, con riferimento ai tempi in cui ciò avverrà, e se gli risulti che, quando ciò si realizzerà, sia prevista la decadenza della convenzione sottoscritta con le Poste, o se invece si preveda che anche allora si occuperanno della notificazione degli atti contemporaneamente gli ufficiali giudiziari ed il servizio postale.

(4-07661)

(16 novembre 2004)

IOVENE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il problema delle vacanze degli organici del personale amministrativo negli uffici giudiziari incide notevolmente sulle disfunzioni che si verificano nel concreto esercizio dell'attività giurisdizionale;

che i posti previsti dall'attuale pianta organica degli ufficiali giudiziari C1 sono 2289, di cui sono effettivamente coperti solo 1468, con una vacanza di posti pari a 821 unità;

che i posti previsti dall'attuale pianta organica dei cancellieri C1 sono 7468, di cui 6854 effettivamente coperti e 614 posti da coprire;

che in data 8/11/2002 il Ministero della giustizia bandiva concorsi distrettuali per esami di ufficiale giudiziario, area funzionale C, posizione economica C1, per complessivi 433 posti;

che nel bando veniva indicato il numero di posti messi a concorso per ogni regione;

che espletate le prove concorsuali e approvate le graduatorie in data 1º/4/2004 il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, Direzione del personale e della formazione, Ufficio III concorsi e assunzioni, evidenziando le gravi carenze e difficoltà gestionali ed organizzative derivanti da una scopertura nell'ambito della figura professionale di ufficiale giudiziario C1 di 817 posti su 2289, richiedeva l'assunzione dei vincitori;

che nel mese di agosto 2004 il Governo, a procedura già espletata, decideva l'assunzione di soli 154 vincitori del concorso e che, solo successivamente, il numero di 154 veniva portato a 248 unità;

che, secondo il Ministero, i 248 nuovi ufficiali giudiziari andrebbero a coprire l'emergenza determinatasi nei distretti che hanno maggiori vacanze di organico, ovvero solo quelli situati nel Nord Italia, mentre le esigenze degli altri distretti saranno risolte attraverso l'avvio della mobilità dai distretti che usufruiranno delle nuove assunzioni, con il risultato che queste sedi prima si riempiranno con i nuovi assunti e successivamente si svuoteranno per i trasferimenti;

che a fronte di 443 vincitori di concorso (a cui si potrebbero aggiungere altri 700 dichiarati idonei avendo superato le prove di esame) soltanto 248 saranno assunti, determinando così una disparità di trattamento di cui beneficeranno esclusivamente le regioni del nord a scapito di quelle del sud;

che, per fare un esempio, in Calabria su 40 posti vacanti sono stati solo 11 i vincitori del concorso che dovrebbero essere assunti e 80 gli idonei;

che la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2005) al comma 97, lettera c), prevede, nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96, prioritaria l'immissione in servizio, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1;

che l'art. 9 della legge 3/2003 consente l'utilizzazione degli idonei delle graduatorie dei pubblici concorsi per la copertura delle vacanze di organico;

che il 15 luglio 2004 il Ministero della giustizia ha sottoscritto con Poste Italiane spa una convenzione per la gestione integrata delle notificazioni degli atti giudiziari;

che l'attività di notificazione degli atti giudiziari è affidata dai codici di procedura civile e penale all'ufficiale giudiziario, pubblico ufficiale dipendente del Ministero della giustizia, e che la notificazione degli atti richiesti dagli uffici giudiziari è gestita direttamente dagli uffici NEP;

che per tale attività la legge dispone l'eventuale ricorso agli organi di polizia giudiziaria (polizia, carabinieri, vigili urbani, polizia penitenziaria) solo in casi di eccezionale gravità;

che ogni anno circa 2000 ufficiali giudiziari, impegnati quotidianamente nell'attività di notificazione, espletano circa 20 milioni di notificazioni di atti giudiziari;

che per la notificazione penale l'ufficiale giudiziario impiega anche il proprio mezzo di trasporto e percepisce, a rimborso di tutte le spese sostenute, e solo per notificazioni con esito positivo, un'indennità forfettizzata compresa tra 0,33 e 1,20 euro, mentre per quella civile è in fasce chilometriche;

che la società Poste Italiane S.p.A. propone questo servizio ad un costo medio di 8,37 euro per ogni notificazione (salvo modifica di aumento), compresa la provvigione del 180 per cento annuo (15 per cento mensile) che lo Stato versa per il pagamento differito delle raccomandate;

che il servizio proposto da Poste Italiane è molto oneroso e impegnativo per lo Stato (8,37 euro a notificazione contro gli attuali 0,33 euro) e va in direzione opposta rispetto agli obiettivi programmatici di contenimento della spesa pubblica senza offrire alcun effettivo beneficio a vantaggio dei servizi alla giustizia;

considerato:

che la figura professionale C1 ha una valenza vitale, in quanto è l'unica figura in grado di conglobare funzioni di reggenza degli uffici e funzioni istituzionali e le carenze si ripercuotono notevolmente sull'efficienza dell'ufficio, se non si tramutano in una vera e propria impossibilità a funzionare dell'ufficio stesso;

che il sud ed in particolare la Calabria stanno vivendo una vera e propria emergenza criminale e che occorre velocizzare i processi, garantire la certezza dell'amministrazione della giustizia anche coprendo i buchi di organico di tutto il sistema giudiziario;

che la decisione adottata dal Ministero di assumere solo il 50% degli aventi diritto e di destinarli esclusivamente a coprire i buchi di organico nelle zone del nord Italia va sicuramente nella direzione opposta rispetto alle esigenze di garantire una rapida ed efficace azione di contrasto alla criminalità, soprattutto nel Mezzogiorno;

che l'ufficiale giudiziario svolge da sempre l'attività di notificazione degli atti giudiziari a bassissimi costi, assolvendo così ad una fun-

zione sociale ed ammortizzando in modo considerevole i costi della giustizia;

che l'attività di notificazione consiste nel portare a conoscenza delle parti gli atti processuali;

che tale attività si incardina in ogni fase e grado del processo civile e penale e da essa discendono imprescindibili termini processuali a pena di nullità e/o di decadenza;

che la delicatezza dei contenuti degli atti processuali (processi di mafia, ordini di costituzione, ricorsi, appelli, ecc.) richiedono cautela e riservatezza ad un pubblico ufficiale per svolgere questa attività;

che la gravità ed il pericolo insiti nel conferire la gestione di questo delicato servizio della giustizia ad un soggetto privato appare evidente, e ricondurre le delicate attività svolte dall'ufficiale giudiziario, organo primario deputato dalla legge all'attività di notificazione, ad un ruolo secondario e subalterno realizza un'illegittima ed inopportuna invasione di competenze da parte di un terzo soggetto privato;

che la stipula di una convenzione con la società Poste Italiane S.p.A. per la gestione delle notificazioni degli atti giudiziari non è certamente orientata al recupero di efficienza dell'attività giudiziaria, diminuisce il senso di sicurezza del cittadino e viola le norme sulla *privacy*;

che, infatti, le notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale costituiscono uno dei punti di maggiore inefficienza ed inefficacia a causa della scarsa certezza della consegna, dei tempi, dei soggetti abilitati e dei luoghi obbligatoriamente previsti;

che l'ufficiale giudiziario è obbligato a conoscere ed attenersi strettamente al rispetto di tutti i principi disposti dalla legge e, in qualità di pubblico ufficiale, garantisce la terzietà, la segretezza degli atti del proprio ufficio e la tutela della *privacy*, rafforzata dalla recente attuazione del decreto legislativo n. 196/03;

che la convenzione in oggetto disporrebbe la trasmissione telematica degli atti da notificare alla Società Poste Italiane e l'istituzione di un registro cronologico gestito in comune dagli uffici giudiziari e dagli uffici postali violando, in modo evidente, ogni diritto di tutela alla *privacy* delle parti e la segretezza degli atti,

si chiede di sapere:

se non si considerino le scelte effettuate una dannosa e grave penalizzazione delle regioni meridionali;

se non si ritenga opportuno, al fine di migliorare e rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata soprattutto in Calabria e nel Mezzogiorno, coprire tutti i buchi di organico del sistema giudiziario, utilizzando tutti i vincitori del concorso nonché gli idonei, al fine di velocizzare i processi e garantire la certezza dell'amministrazione della giustizia;

se non si ritenga utile verificare, alla luce dei costi e dei risultati, l'utilità, l'efficacia e gli eventuali limiti dell'esternalizzazione del servizio di notifica degli atti giudiziari.

(4-07975)

(25 gennaio 2005)

RISPOSTA. (*) – Prima di passare all'analisi del quesito posto dai Senatori interroganti, si rende opportuno precisare che non vi è alcun nesso di causalità e, quindi, nessun collegamento si può operare tra la stipula della convenzione con l'ente Poste Italiane e la mancata assunzione di tutti i 443 vincitori del concorso a ufficiale giudiziario C1.

Va, inoltre, precisato che nessun obbligo discende dalla convenzione in ordine al ricorso al mezzo postale. Peraltro, stante la sua natura contrattuale, va evidenziato che non si è voluto creare una nuova tipologia di notifiche e non si è nemmeno voluto introdurre per l'organo notificatore un vincolo diverso da quello discendente dalla norma, relativamente all'adozione di una, piuttosto che di un'altra, modalità di notificazione.

Dunque, non sono contenuti in convenzione né principi innovativi sotto il profilo strettamente procedurale, né meccanismi incentivanti, che possano portare a una residualità della notifica a mani.

Infatti, la notificazione a mezzo del servizio postale non è un *quid novis* nel nostro panorama normativo, né in quello operativo. Essa è prevista dai codici di rito agli articoli 149 del codice di procedura civile e 170 del codice di procedura penale e compiutamente e organicamente disciplinata dalla legge n. 890 del 1982. Inoltre, è una modalità di notificazione di cui si fa largo uso nella prassi operativa, principalmente per scelta della struttura Unep deputata alla funzione, che gode in materia di ampia discrezionalità.

Giova ribadire, infatti, che l'unico vincolo all'uso del mezzo postale, che riguarda peraltro i soli atti in materia civile e amministrativa da notificare fuori dal Comune, discende per l'ufficiale giudiziario direttamente dalla legge e non già dalla convenzione.

Ciò detto e considerato che, come confermato dalle rilevazioni statistiche, un elevato numero di atti giudiziari viene attualmente notificato a mezzo posta, appare del tutto evidente l'interesse di quest'Amministrazione all'adozione di sistemi di lavorazione che, grazie anche all'apporto di strumenti informatici, consentano di migliorare un procedimento di notifica di largo uso, intervenendo, in particolare, su alcune criticità rilevate, quali quelle connesse alla certezza dell'esito della notificazione, che possono riverberare effetti negativi sui tempi del processo.

Pertanto, si tratta di intervenire su una attività che costituisce esercizio della funzione giudiziaria e i cui punti deboli sono ascrivibili alla complessità del procedimento.

Non va dimenticato, infatti, che la notifica a mezzo posta è una fattispecie a formazione progressiva, che si articola in varie fasi e vede l'intervento di organi diversi, segnatamente, l'ufficiale giudiziario che certifica la rituale spedizione dell'atto e l'ufficiale postale che ne certifica la rituale consegna.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

È del tutto evidente quindi che tale forma di notificazione, proprio per il coinvolgimento di organi e uffici diversi, necessita di un monitoraggio più articolato e di un sistema in grado di creare un raccordo tra le varie fasi del procedimento, nonché tra gli uffici richiedenti e i diversi soggetti che concorrono a formarla, al fine di evitare tutti quegli slittamenti processuali purtroppo abbastanza frequenti, dovuti all'incertezza degli esiti delle notificazioni.

Questa, in sintesi, la sfera d'intervento della convenzione, stipulata non per cedere funzioni a enti esterni ma, al contrario, per migliorare in termini di efficacia una modalità di notifica, rispetto alla quale, vale la pena di sottolineare, l'ufficiale giudiziario non è affatto un soggetto estraneo, ma è anzi *dominus* del procedimento, poiché da lui partono gli atti di impulso e di prima attuazione delle notificazioni di cui trattasi.

Alla luce di ciò, si coglie come la convenzione con l'ente Poste non renda affatto superflua l'assunzione dei 443 vincitori del concorso a ufficiale giudiziario C1, né faccia venire meno l'impegno di quest'Amministrazione in tal senso, ferma restando la necessità delle autorizzazioni di legge.

Per quanto attiene al paventato aumento della spesa pubblica determinato dalla Convenzione si precisa che il costo concordato, di euro 8,37 ad atto, non determina rispetto al pregresso variazioni di spesa in aumento; lo stesso è infatti un costo globale, comprensivo anche di eventuali seconde raccomandate per comunicazioni di avvenuto deposito, stimate come necessarie in almeno un terzo dei casi e che, attualmente, hanno un costo autonomo, pari a quello delle altre raccomandate per atti giudiziari.

Si precisa, inoltre, che il costo concordato è fisso a prescindere dal peso del piego, mentre il costo delle raccomandate fuori convenzione varia, in aumento, in ragione di esso.

Si fa presente, altresì, che lo stesso è assorbente del 15 per cento delle spese per tenuta del conto di credito, che finora è stato sopportato come costo autonomo.

Pertanto può ragionevolmente affermarsi che, lungi dal far lievitare i costi, si è pervenuti semmai, con l'accordo in questione, a una semplificazione e razionalizzazione della spesa pubblica, con conseguenti benefici, in termini di facilità di monitoraggio e controllo dei livelli di impegno economico.

Quanto detto basterebbe a giustificare la convenienza economica della pattuizione e pur tuttavia non può sottacersi, nella valutazione di essa, del risparmio di spesa che deriverebbe dall'evitare i numerosi rinvii processuali, che tristemente caratterizzano il nostro panorama processuale.

In realtà, alla luce di quanto esposto, l'accordo concluso con Poste Italiane risulta vantaggioso in quanto consente di migliorare una funzione indispensabile all'attività giudiziaria, con un impegno di spesa che, globalmente considerato, risulta quantomeno pari a quello sostenuto in precedenza.

In materia di spesa va ancora evidenziato l'errore di metodo che consiste nel riportare il costo della notifica a mani con quello a mezzo po-

sta. È del tutto evidente che la notifica a mani, essendo effettuata esclusivamente con una struttura propria, ha un costo apparente inferiore, se nella valutazione di esso si tiene conto esclusivamente del costo della trasferta e non di quello del lavoro.

Se poi si considera che il servizio di Poste Italiane copre capillarmente tutto il territorio, finanche nei comuni più piccoli, la notifica a mezzo posta è da considerare, allo stato, una modalità di notifica fondamentale e irrinunciabile, la cui ottimizzazione è esattamente conforme all'etica di una funzione di giustizia che vuole essere rapida, certa ed efficiente.

Il Ministero delle comunicazioni, con nota del 16 febbraio 2005, ha confermato quanto sopra esposto sottolineando che, a seguito della stipula della convenzione, il costo totale del servizio è stato calcolato aggiungendo, all'attuale costo dell'atto giudiziario, il costo forfettizzato della comunicazione di avvenuto deposito e di una serie di altri servizi aggiuntivi, quali, ad esempio la stampa, l'imbustamento, la rendicontazione esiti, l'archiviazione elettronica e fisica delle immagini degli avvisi di ricevimento e degli eventuali plichi inusitati.

Per le spedizioni di atti giudiziari da parte di Poste è, inoltre, previsto l'utilizzo di un plico brevettato, già impiegato per servizi svolti a favore di altri soggetti pubblici, la cui particolarità consiste nell'approvazione di un codice a barre sui quattro oggetti in esso contenuti, che diventano in tal modo tutti riconducibili all'atto originario, consentendo di mettere facilmente in relazione la comunicazione di avvenuto deposito con il destinatario dell'atto.

Ad avviso della società tale convenzione dovrebbe comportare facilitazioni a favore di ciascuno dei soggetti interessati (Uffici Unep, Tribunali) quali, ad esempio, la certezza dell'esito delle notifiche, l'aumento della trasparenza del processo di notificazione, la possibilità di ricondurre con maggiore celerità e precisione le spese di notifica a ciascun procedimento.

Per quanto attiene, infine, alle assunzioni dei 443 vincitori di concorso a ufficiale giudiziario C1, bandito con P.D.G. 8 novembre 2002, si comunica che la Direzione Generale del Personale e della Formazione di questo Ministero ha proceduto all'assunzione nell'anno 2004 di parte dei vincitori, per un totale di 248 unità.

La scelta dei distretti, per l'assunzione delle 248 unità autorizzate dal Dipartimento per la funzione pubblica, è stata effettuata prendendo in considerazione la situazione delle vacanze nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1. Difatti, sono stati individuati i distretti di Torino, Milano-Brescia, Trento-Trieste-Venezia e Genova, ove maggiori erano le carenze del suddetto personale.

Peraltro, detta situazione si era ulteriormente aggravata all'esito dell'interpello straordinario del 20 gennaio 2004 per coprire i posti vacanti nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1, pubblicato ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sulla mobilità interna del 28 luglio 1998, propeedeutico all'assunzione dei vincitori.

Poiché 10 unità delle 248 menzionate non hanno assunto servizio, per non lasciare inutilizzate le unità, già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, si è proceduto con l'assunzione dei primi 10 vincitori del distretto di Firenze, che presentava una maggiore percentuale di scoperta degli organici dopo i citati distretti.

Va precisato che nonostante l'articolo 1, comma 95, della legge finanziaria 2005 prevede il blocco delle assunzioni per gli anni 2005-2006-2007, il successivo comma 97 ha previsto la prioritaria immissione in servizio per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 dei vincitori del citato concorso pubblico.

Pertanto, coloro che non sono stati assunti nell'anno 2004 potranno essere convocati per la stipula del contratto individuale di lavoro, solo dopo l'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(7 luglio 2005)

IERVOLINO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il problema delle vacanze degli organici del personale amministrativo negli uffici giudiziari incide notevolmente sulle disfunzioni che si verificano nel concreto esercizio dell'attività giurisdizionale;

i posti previsti dall'attuale pianta organica degli ufficiali giudiziari C1 sono 2.289, di cui sono effettivamente coperti solo 1.468, quindi l'attuale scoperta è di circa 821 posti;

i posti previsti dei cancellieri C1 sono 7.468, di cui 6.854 effettivamente coperti, quindi l'attuale scoperta è di circa 614 posti;

la figura professionale C1 nel Ministero della giustizia ha una valenza vitale, in quanto è l'unica in grado di conglobare funzioni di reggenza degli Uffici e funzioni istituzionali, e le carenze si ripercuotono notevolmente sull'efficienza degli uffici;

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 13 dicembre 2002 – IV serie speciale – veniva pubblicato bando di concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario;

la procedura concorsuale conclusasi da qualche mese darà luogo alla proclamazione, in totale, di 1.196 idonei (compresi i 443 vincitori),

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno utilizzare completamente la graduatoria degli idonei al fine di coprire, oltre che i posti in concorso, tutti quelli previsti nella dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria e tuttora vacanti e, comunque, se e quali misure e provvedimenti intenda adottare per risolvere l'annoso problema.

(4-07841)

(14 dicembre 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica che la Direzione generale del personale e della formazione di questo Ministero ha proceduto all'assunzione di parte dei vincitori del concorso distrettuale a 443 posti di ufficiale giudiziario C1, utilizzando l'autorizzazione disposta con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, per 154 unità, più 94 unità residue dall'autorizzazione disposta con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, per un totale di 248 unità.

La scelta dei distretti, per l'assunzione delle 248 unità autorizzate dal Dipartimento per la funzione pubblica, è stata effettuata prendendo in considerazione la situazione delle vacanze nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1. Sono stati individuati, a tal fine, i distretti Torino, Milano-Brescia, Trento-Trieste-Venezia e Genova, ove maggiori erano le carenze del citato personale.

Pertanto, la situazione dei distretti di cui sopra si era ulteriormente aggravata all'esito dell'interpello straordinario del 20 gennaio 2004 per coprire i posti vacanti nella figura professionale di ufficiale giudiziario C1, pubblicato ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sulla mobilità interna del 2 luglio 1998, propedeutico all'assunzione dei vincitori.

Poiché 10 unità delle 248 menzionate non hanno assunto servizio, per non lasciare inutilizzate le unità già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, si è proceduto con l'assunzione dei primi 10 vincitori del distretto di Firenze, che presentava una maggiore percentuale di copertura degli organici dopo i citati distretti.

Considerato che l'articolo 1, comma 95, della legge finanziaria 2005 prevede il blocco delle assunzioni per gli anni 2005-2006-2007, è opportuno precisare che il successivo comma 97 ha, inoltre, previsto la prioritaria immissione in servizio per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1, dei vincitori del concorso pubblico a 443 posti di ufficiale giudiziario pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 13 dicembre 2002, 4ª serie speciale.

Pertanto, coloro che non sono stati assunti nell'anno 2004 potranno essere convocati per la stipula del contratto individuale di lavoro solo dopo l'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(7 luglio 2005)

IOVENE. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, dell'interno e della giustizia.* – Premesso:

che al WWF delegazione Calabria è stata nuovamente segnalata la riattivazione di una vecchia cava di pietra posta sul versante occidentale della zona sommitale del Monte Reventino, in agro del Comune di Platania;

che l'attività estrattiva si è ulteriormente intensificata ed ampliata, compromettendo gravemente l'aspetto paesaggistico della zona;

che secondo le associazioni ambientaliste la zona ricade al di sopra del limite dei 1000 metri di quota oltre il quale scattano le misure minime di salvaguardia previste dalla legge regionale n. 23 del 12 aprile 1990;

che la cava ha un notevole impatto sul paesaggio; attualmente la ferita inferta alla pendice montana è visibile da qualunque punto della piana di Sant'Eufemia;

considerato:

che la zona in questione è di notevole valore ambientale, interessata, tra l'altro, da rimboschimenti realizzati anche allo scopo di contenere il dissesto idrogeologico delle pendici vallive del bacino del Torrente Piazza;

che sono stati operati tentativi nella zona per la valorizzazione del notevole patrimonio del Demanio forestale, rappresentato dal massiccio dell'Appennino meridionale in cui si trovano i monti Reventino, Tirolo e Mancuso, e va segnalata la recente approvazione nella IV Commissione del Consiglio regionale calabrese della legge quadro sulle aree protette della regione Calabria tra cui figura l'istituzione del Parco dei monti Reventino e Mancuso;

le deturpazioni dell'ambiente in quell'area avvengono al fine di sfruttare le risorse naturali con particolare riferimento all'ingente materiale inerte necessario al rifacimento di tratti stradali;

che le associazioni ambientaliste hanno più volte nel passato sollecitato le autorità preposte al fine di fermare la situazione di estremo degrado e la completa distruzione delle risorse naturali,

si chiede di sapere:

se risponda al vero la presenza di cave estrattive, anche in aree inserite nel Piano di assetto idrogeologico, che sono poste a livelli di altitudine superiori a 1000 metri, allo scopo di ottenere materiali inerti particolari;

se non si ritenga opportuno far cessare lo sfruttamento della cava;

se non si ravvisino, su queste attività, violazioni di legge in atto.

(4-04375)

(15 aprile 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme ha comunicato che in merito alle attività di coltivazione della cava nell'area del Reventino, i carabinieri di Platania hanno denunciato a piede libero tre persone.

Tra gli allegati alla comunicazione di notizia di reato è stata trasmessa la concessione edilizia che abilitava la ditta ad esercitare l'attività di estrazione di materiali inerti nonché tutte le autorizzazioni propedeutiche.

Successivamente i carabinieri di Platania acquisivano presso il comune ulteriori atti e richiedevano notizie agli organi competenti, al fine di verificare la fondatezza della segnalazione relativa al contrasto tra la presenza della cava e il Piano di assetto idrogeologico nonché tra l'autorizzazione e la normativa regionale in materia di localizzazione delle cave ad altitudine superiore ai 1.000 metri sul livello del mare.

Riguardo alla conformità al PAI, l'Autorità di bacino regionale, con risposta del 31 luglio 2003, segnalava ai carabinieri di Platania che le norme del PAI non sono applicabili nell'area del Monte Reventino. In relazione poi al rispetto della normativa regionale relativa alla presenza di cave ad altitudine superiore a 1.000 metri, la Regione ha comunicato che le misure di salvaguardia previste dalla legge regionale n. 23 del 1990 non si applicano (dopo la data del 31 luglio 1991) ai territori dei comuni dotati di Piano regolatore e, secondo quanto segnalato dalla polizia giudiziaria, il comune di Platania è dotato di Piano regolatore dal 1993.

Il Ministero dell'ambiente ha inoltre riferito che l'area del Monte del Reventino non ricade in un'area protetta nazionale né è annoverata negli elenchi dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

In merito alla denuncia a carico della ditta Petrone, che ha dato origine al procedimento, la citata Procura ha infine comunicato che è stato emesso decreto di citazione a giudizio a carico dell'amministratore unico e del Direttore dei lavori per i reati previsti dagli articoli 650 e 451 del codice penale.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(7 luglio 2005)

IOVENE. – *Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che il Sig. Raffaele Signoriello il 5/5/1992 stipulava con la IMACV s.a.s. dei fratelli Scambia un contratto preliminare di vendita con il quale la società assumeva l'obbligo di vendergli un'unità immobiliare, specificata nel preliminare, facente parte di un fabbricato, allora in corso di costruzione, sito in via Schiavone a Reggio Calabria;

che nel citato preliminare di vendita sono evidenziate tutte le condizioni di compravendita con il prezzo pattuito, circa 180 milioni delle vecchie lire;

che la consegna dell'immobile viene effettuata dalla società IMCAV s.a.s. al Sig. Signoriello il 17/3/1993, come risulta da verbale, e nello stesso, in data 23/3/1994, con un ulteriore pagamento di 15 milioni di lire viene annotato che il residuo per il saldo pattuito è di 35 milioni di lire, e la società si impegna a formalizzare il passaggio di proprietà e l'eventuale quota di mutuo per il residuo;

che nonostante le continue sollecitazioni non è mai stato formalizzato l'atto notarile e dopo altri atti formali andati a vuoto il 25/3/1997 viene avviata una causa nei confronti della IMCAV s.a.s. per il riconoscimento dei diritti del Sig. Signoriello;

che con sentenza n. 772/01 del 18 settembre 2001 il Tribunale Civile di Reggio Calabria (sentenza passata in giudicato e trascritta al RR.II. di Reggio Calabria nel luglio del 2002 e con effetto traslativo alla data della trascrizione della domanda giudiziale con contenuti reali effettuata in data 10/4/1997) ha stabilito quanto segue: «(...) Accoglie la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita stipulato tra le parti in data 5/5/1992 (integrata con successiva scrittura del 17/3/1993) e per l'effetto trasferisce a favore del Sig. Signoriello la proprietà dell'appartamento previo pagamento del residuo prezzo (lire 35.000.000). Dichiarà l'imputabilità dell'inadempimento dell'obbligo di concludere il contratto definitivo di vendita dell'immobile alla società convenuta e per l'effetto condanna la medesima, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento del danno in favore del Sig. Signoriello nella misura di lire 21.028.000 già rivalutate, oltre agli interessi da calcolarsi al tasso legale secondo la misura per ogni periodo stabilita per legge sulla somma di lire 20.000.000, quale liquidazione del risarcimento all'epoca dell'inadempimento (gennaio 1997), via via rivalutata con cadenza mensile secondo gli indici elaborati dall'ISTAT del costo della vita fino all'effettivo soddisfo. Rigetta le ulteriori domande. Compensa per metà le spese di giudizio tra le parti e condanna la società IMCAV s.a.s. alla rifusione della restante parte in favore dell'attore per complessive 950.000 lire»;

che tale sentenza, quindi, trasferisce la proprietà dell'immobile al Sig. Signoriello dalla data di trascrizione della domanda giudiziale, effettuata il 10 aprile del 1997, mantenendo come condizione il pagamento del prezzo residuo, e comunque mantenendo l'ipoteca accesa dall'impresa sull'intero fabbricato a fronte di un mutuo fondiario acceso presso la BNL;

che successivamente, per il prezzo residuo di lire 35.000.000, viene concordata fra il Sig. Signoriello e l'Ing. Scambia una transizione fra il costo complessivo del risarcimento del danno imputato dalla sentenza all'IMCAV s.a.s. più le spese di giudizio, tanto da comparare la somma residua dovuta;

che a questo punto la BNL, non avendo mai avuto soddisfazione del pagamento delle rate del mutuo da parte della IMCAV s.a.s., vende il credito accumulato ad una società di riscossione crediti, sempre facente capo alla BNL, la quale pignora i beni ipotecati all'IMAV s.a.s. trascrivendo l'atto esecutivo il 21/8/1997, e cioè quando ormai i beni oggetto della sentenza, per effetto traslativo, sono di proprietà del Sig. Signoriello fin dal momento della trascrizione della domanda giudiziale e cioè il 10/4/1997, per cui un eventuale atto di pignoramento dei beni andrebbe effettuato contro il Sig. Signoriello e non più contro l'IMCAV s.a.s.;

che il 9/1/2003 il Tribunale di Reggio Calabria dichiara il fallimento della IMCAV s.a.s. e nomina un curatore fallimentare che dichiara

non valida la sentenza passata in giudicato e inserisce le proprietà in questione nel fallimento, arrivando fino all'asta degli immobili;

che il Senato della Repubblica, il 16 giugno 2004, ha approvato, con modificazioni, un disegno di legge recante «Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire», legge 2 agosto 2004, n. 210;

considerato:

che l'intero immobile, 19 appartamenti, è gravato da un'ipoteca;

che in questi anni il Signor Raffaele Signoriello ha pagato regolarmente l'ICI e ha provveduto a tutti gli adempimenti che la proprietà di un immobile prevede;

che la sentenza passata in giudicato da un lato riconosce le istanze dell'acquirente, cioè di diventare proprietario di un bene regolarmente acquistato, e dall'altro non scioglie il nodo riguardante l'ipoteca che grava sull'immobile, che la stessa impresa avrebbe dovuto provvedere a sanare;

che una delle cause intentate dal Sig. Signoriello, ed in fase di discussione, tende a dimostrare che il finanziamento erogato dalla BNL alla società IMCAV s.a.s. come mutuo fondiario finalizzato alla costruzione in effetti non è stato altro che un finanziamento erogato per coprire altre esposizioni finanziarie della stessa società, alcune presso la BNL stessa, anche perché la somma è stata erogata in quantità e modalità diverse da quelle pattuite e quando la stessa costruzione era già ultimata, avendo gli acquirenti regolarmente pagato;

che nella situazione del Sig. Signoriello si trovano circa altre 5000 famiglie calabresi;

che il fenomeno dei fallimenti immobiliari risulta di grandi dimensioni e che gli effetti che produce sono devastanti sul piano sociale per le persone che li subiscono e rilevanti sul piano economico per lo sperpero di risparmi investiti dalle famiglie per l'acquisto della prima casa;

che i dati raccolti dalle associazioni dei consumatori hanno fatto emergere l'esistenza di centinaia di migliaia di famiglie italiane coinvolte in fallimenti immobiliari;

che l'attuale ordinamento non fornisce adeguata tutela alla famiglie che affidano i loro risparmi a società e cooperative edilizie per l'acquisto della prima casa, e che in caso di fallimento del costruttore si concretizza il rischio della perdita dei soldi versati e della casa acquistata,

si chiede di sapere:

per quale motivo il curatore fallimentare abbia considerato non valida la sentenza n. 772/01, passata in giudicato, che trasferisce la proprietà dell'appartamento al Sig. Signoriello e abbia inserito lo stesso nell'elenco degli immobili messi all'asta;

come sia possibile che la BNL, non avendo mai avuto soddisfazione del pagamento delle rate del mutuo da parte della IMCAV s.a.s., abbia venduto ad una società di riscossione crediti il credito relativo ad una casa non più di proprietà della società IMCAV s.a.s. ma del Sig. Signoriello;

se non si ritenga di intervenire presso la BNL affinché i cittadini coinvolti non subiscano ulteriori vessazioni economiche su immobili da loro regolarmente acquistati e sia loro garantito il diritto fondamentale alla casa.

(4-07560)

(27 ottobre 2004)

RISPOSTA. – Negli atti pervenuti dal Tribunale di Reggio Calabria sono ampiamente illustrate le ragioni per le quali il curatore del fallimento della società IMCAV sas ha ritenuto che l'appartamento rivendicato dal signor Signoriello rientrasse nell'attivo fallimentare ed ha proseguito l'azione esecutiva, già intrapresa nel 1997 dalla Banca nazionale del lavoro, Divisione Credito Fondiario – nell'ambito della quale il bene era già stato posto in vendita all'incanto e, successivamente, aggiudicato.

In estrema sintesi, le ragioni dell'operato del curatore sono così riassumibili:

la sentenza, *ex* articolo 2932 del codice civile, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 18 settembre 2001, condizionava il trasferimento del bene promesso in vendita dalla IMCAV sas al pagamento da parte del Signoriello del residuo prezzo di lire 35.000.000;

alla data del fallimento (7 gennaio 2003) il Signoriello non aveva ancora pagato il prezzo residuo, di tal che, non essendosi verificata la condizione sospensiva, l'effetto traslativo della sentenza non si era prodotto. Nell'interrogazione parlamentare si afferma che sarebbe intervenuta una transazione tra il Signoriello ed il legale rappresentante della società fallita, ingegner Gianni Scambia, con cui si sarebbe convenuto di compensare il residuo prezzo dovuto dal Signoriello con il credito vantato dal medesimo verso la IMCAV sas a titolo di risarcimento dei danni e rimborso delle spese del giudizio, ma di tale transazione non è stata fornita la prova. È stata, infatti, prodotta soltanto una dichiarazione dello Scambia che affermava non che il prezzo era stato effettivamente pagato, ma che dalle scritture contabili della società risultava che il prezzo era stato interamente pagato, circostanza, questa, non vera e non riscontrata, posto che delle presunte annotazioni contabili non vi è traccia, mancando addirittura la contabilità della società per il periodo in questione;

l'articolo 72 della legge fallimentare stabilisce che «Se la cosa venduta non è passata in proprietà del compratore, il curatore ha la scelta fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto. In caso di scioglimento del contratto il compratore ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo senza che gli sia dovuto risarcimento del danno»;

nel caso di specie, il bene non era ancora passato in proprietà del compratore (non si era avverata la condizione sospensiva) ed i creditori concorsuali non avrebbero tratto alcun vantaggio dall'esecuzione del contratto, anzi ne sarebbero stati gravemente danneggiati (in quanto, a fronte dell'incasso del residuo prezzo di lire 35.000.000, la massa attiva si sa-

rebbe depauperata di un immobile il cui valore era enormemente superiore);

il curatore, pertanto, con lettera raccomandata in data 25 marzo 2003 comunicava al Signoriello la propria volontà di sciogliersi dal contratto preliminare a suo tempo stipulato dalla società fallita.

Sino ad oggi nei vari procedimenti promossi dal Signoriello la tesi da lui sostenuta non ha avuto successo e sono state disattese le sue richieste volte ad ottenere la sospensione dell'esecuzione immobiliare o un provvedimento d'urgenza *ex* articolo 700 del codice di procedura civile.

Quanto sopra premesso, giova sottolineare che:

alla stregua della vigente normativa, la condotta del curatore è da considerarsi sostanzialmente atto dovuto, essendo egli tenuto a privilegiare la scelta dello scioglimento dal contratto preliminare qualora questa risulti più conveniente per la massa dei creditori;

peraltro, quand'anche il curatore avesse optato per l'esecuzione al contratto, le conseguenze dannose per il signor Signoriello sarebbero state non meno gravi, in quanto egli avrebbe sborsato l'ulteriore somma di lire 35.000.000 per acquisire la proprietà di un bene ipotecato che la banca avrebbe potuto comunque espropriare;

il curatore e il giudice delegato, lungi dal non considerare la grave situazione in cui si erano trovati i promissori acquirenti, hanno denunciato immediatamente alla locale Procura della Repubblica l'amministratore della società fallita, per avere distratto somme ingenti che ben avrebbe potuto impiegare per pagare il debito nei confronti della banca, liberare gli immobili dall'ipoteca e dal pignoramento e stipulare i contratti definitivi di vendita in favore dei promissori acquirenti, che già avevano versato la massima parte del prezzo pattuito ed erano stati immessi nel possesso degli immobili. Detti acquirenti sono stati costretti a riacquistare gli immobili nell'ambito della procedura esecutiva.

Il Tribunale di Reggio Calabria ha comunicato che il citato procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari.

Per quanto riguarda l'evocata problematica dei fallimenti immobiliari, si riferisce che in data 24 settembre 2004 è stato costituito presso l'Ufficio legislativo di questo Ministero un gruppo di lavoro incaricato di redigere gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 210 del 2004 recante «Delega al Governo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire», il cui scopo è stato quello di prevedere garanzie per i promissari acquirenti di immobili e indennizzi per coloro che si siano trovati in situazioni di insolvenza dei costruttori dal 1993 ad oggi.

I lavori hanno avuto inizio in data 4 ottobre 2004 e il 18 febbraio 2005 il Consiglio dei ministri ha approvato, in via preliminare, lo schema di decreto legislativo per dare attuazione alla citata legge 2 agosto 2004, n. 210.

Sono stati previsti due nuovi obblighi per il costruttore, il primo di procurarsi e consegnare all'acquirente una garanzia per le somme riscosse

o da riscuotere prima del trasferimento della proprietà. A richiesta dell'acquirente, la violazione dell'obbligo è motivo di nullità del contratto.

Il secondo obbligo del costruttore è di stipulare un'assicurazione a beneficio dell'acquirente, destinata a garantire il risarcimento dei danni conseguenti a vizi dell'immobile che si manifestino dopo l'atto definitivo di compravendita o di assegnazione.

L'articolo 11 del predetto schema prevede, inoltre, l'istituzione del Fondo di solidarietà per gli acquirenti dei beni immobili da costruire; il Fondo è destinato ad indennizzare gli acquirenti di immobili da costruire che, a seguito di fallimento del soggetto venditore, abbiano subito la perdita di somme di denaro o di altri beni oggetto della pattuizione di pagamento del prezzo.

Lo schema di decreto legislativo verrà inviato alle commissioni parlamentari di Camera e Senato per un parere e poi tornerà al Consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(7 luglio 2005)

MALABARBA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

nella mattinata del 1° febbraio 2005 il giovane ventenne Terence Gambino, lamentando forti dolori alla testa, chiedeva assistenza al pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera di Gela, dove veniva curato con terapia antinfluenzale e dimesso;

nel pomeriggio, persistendo i forti dolori alla testa accompagnati da conati di vomito, si ripresentava al pronto soccorso chiedendo di essere ricoverato, ma gli veniva risposto che non era possibile per mancanza di posti letto e che comunque poteva seguire una terapia a casa;

nella notte tra il 1° e il 2 febbraio, in stato di coma anossico, veniva soccorso da ambulanza allertata dai genitori e ricoverato in rianimazione privo di conoscenza. Purtroppo ogni tentativo dei medici di rianimarlo è stato vano, sopraggiungendo alle ore 16.00 il decesso,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti:

se il reparto di pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera di Gela avesse in servizio personale competente;

se siano stati fatti tutti gli accertamenti necessari per formulare un'esatta diagnosi;

se risponda al vero la mancanza di disponibilità di posti letto e perché non si sia valutato un trasferimento in un'altra struttura locale o del circondario.

(4-08083)

(8 febbraio 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento al quesito posto dall'interrogante, va precisato che l'organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria rientra nell'ambito delle funzioni istituzionali delle Regioni e Province Autonome.

Tale competenza si è ulteriormente consolidata a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18/10/2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione».

La competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta ha precisato che, dalle informazioni ricevute dall'Azienda Ospedaliera «Vittorio Emanuele» di Gela, risulta che il signor Terence Gambino, al momento del primo accesso al pronto soccorso, non accusava sintomi di «forti mal di testa», bensì episodi di vomito.

Il paziente, pertanto, è stato sottoposto a terapia antiemetica e disintossicante, e non antinfluenzale.

È stato segnalato, inoltre, che il paziente in occasione dei due accessi è stato visitato e trattato terapeuticamente; più precisamente il secondo ricovero in astanteria è durato dalle ore 18,15 alle ore 20.00. Successivamente è stato dimesso perché clinicamente migliorato.

Non sono state effettuate indagini strumentali in quanto, rispetto alla sintomatologia riferita, il personale medico in servizio non le ha ritenute necessarie.

In merito alla competenza del personale in servizio presso il reparto di pronto soccorso della Azienda Ospedaliera, è stato precisato che trattasi di una unità operativa autonoma, dotata di personale medico specializzato, con esperienza almeno decennale.

In ultimo, il Direttore Generale dell'Azienda di cui sopra ha evidenziato la disponibilità di posti letto presso la medesima struttura all'epoca dei fatti in argomento.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

ZINZI

(6 luglio 2005)

MALABARBA, SODANO Tommaso, DE PETRIS, DE ZULUETA, FALOMI, PETERLINI, RIPAMONTI, TOGNI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso che:

Hans Kristensen, specialista del Natural Resources Defense Council, ha anticipato sui quotidiani del 10 febbraio 2005 un rapporto sulle armi atomiche in Europa. L'autore dello studio, che verrà pubblicato tra qualche giorno, rivela che nelle basi americane in Europa ci sono ben 481 bombe nucleari dislocate in Germania, Gran Bretagna, Italia, Belgio, Olanda e Turchia. In Italia ve ne sono 50 nella base di Aviano (Pordenone) e altre 40 in quella di Ghedi Torre, in provincia di Brescia. Sono tutte del tipo indicato dal Pentagono come bombe tattiche B 61 in tre versioni, la cui potenza va da 45 a 170 kiloton (una potenza equivalente a 170 mila tonnellate di tritolo, 13 volte maggiore di quella della bomba di Hiroshima);

la presenza di armi nucleari statunitensi in Europa è regolata da una serie di accordi segreti che i governi europei non hanno mai sottoposto ai rispettivi parlamenti. Quello che regola le armi nucleari USA in Italia è lo «Stone Ax» che dà agli USA la possibilità di schierare armi nucleari sul territorio italiano e stabilisce il principio della «doppia chiave», ossia prevede che una parte di queste armi possa essere usata dalle forze armate italiane una volta che gli USA ne abbiano deciso l'impiego. A tal fine, sostiene il rapporto, piloti italiani vengono addestrati all'uso delle bombe nucleari nei poligoni di Capo Frasca (Oristano) e Maniago II (Pordenone);

se le notizie contenute nel rapporto del Natural Resources Defense Council rispondesseo al vero l'Italia, che fa parte con gli USA del «Gruppo di pianificazione nucleare» della NATO, violerebbe il trattato di non proliferazione delle armi nucleari che, all'articolo 2, stabilisce: «Ciascuno degli Stati militarmente non nucleari si impegna a non ricevere da chicchessia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, né il controllo su tali armi e congegni esplosivi, direttamente o indirettamente»;

sul territorio italiano vi sarebbero, dunque, 90 ordigni nucleari cui si aggiungono quelli della sesta flotta, soprattutto le testate dei missili a bordo dei sottomarini d'attacco con base a La Maddalena;

l'autore dello studio, Hans Kristensen, sostiene che «le ragioni di un arsenale nucleare così grande in Europa sono nebulose e la stessa Nato non ha una strategia chiara. Le atomiche continuano a svolgere il tradizionale ruolo dissuasivo nei confronti della Russia, e in parte servono per eventuali obiettivi in Medio Oriente, come l'Iran. Un'altra ragione è di tipo politico-istituzionale. Per l'Italia è importante continuare a fare parte degli organi di pianificazione nucleare della NATO per non essere isolata in Europa»;

il governo americano ha ribadito più volte di non escludere l'opzione nucleare per rispondere ad attacchi con armi biologiche o chimiche. È stata abbandonata la strategia della distruzione reciproca assicurata, che prevedeva armi nucleari sempre più potenti con uno scopo esclusivamente dissuasivo. Ora gli Stati Uniti vogliono produrre bombe atomiche tattiche di potenza limitata, e non escludono di servirsene contro i paesi che considerano terroristi. Almeno due di questi paesi, Siria e Iran, si trovano nel raggio dei bombardieri in Italia;

il 2 febbraio 2005 il Senato ha approvato la ratifica e l'esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, compresa quella del nucleare, che stabilisce, per le attività derivanti dall'accordo, la massima segretezza,

si chiede di sapere:

se il contenuto di questa notizia, che l'interrogante considera un'assoluta violazione del trattato di non proliferazione e di cui il Parlamento è stato lasciato nella più completa ignoranza, corrisponda a verità, e, in caso affermativo, se non si reputi necessaria un'illustrazione parla-

mentare in merito e come si intenda giustificare una presenza tanto inquietante di testate nucleari;

se il Governo abbia ricevuto dalle autorità USA o NATO informazioni esaurienti sulla quantità e qualità delle testate nucleari presenti sul territorio italiano e se sia informato, in particolare, sull'attuazione delle misure di sicurezza relative ai depositi di armamenti, con particolare riferimento alle bombe nucleari.

(4-08170)

(17 febbraio 2005)

RISPOSTA. - È opportuno in premessa sottolineare che l'impegno assunto dal nostro Paese di appartenenza all'Alleanza atlantica ed i relativi vincoli sono conseguenti a decisioni assunte in passato ribadite nel tempo e condivise dalla stragrande maggioranza del Parlamento.

Ciò detto e con riferimento all'ipotizzata presenza di armamento nucleare sul territorio europeo sono necessarie alcune precisazioni.

Il valore della deterrenza nucleare è stato solennemente confermato da tutti i paesi membri dell'Alleanza Atlantica nell'aprile 1999, a Washington, durante il vertice dei Capi di Stato e di Governo, in occasione dell'approvazione del nuovo concetto strategico.

L'Alleanza atlantica rimane per l'Italia un cardine essenziale della nostra sicurezza e, insieme all'appartenenza all'Unione europea, il pilastro della nostra politica internazionale, volta al rafforzamento della pace, della stabilità e della sicurezza nell'area euro-atlantica ed attorno a questa.

Il concetto strategico dell'Alleanza stabilisce che lo scopo fondamentale delle forze nucleari degli alleati è politico: preserva la pace e previene ogni forma di coercizione o di guerra. A tal fine è necessario per l'Alleanza continuare a mantenere un adeguato bilanciamento di forze nucleari e convenzionali basate in Europa, sia pure al minimo livello di sufficienza possibile.

Tenuto conto dei potenziali rischi che i paesi dell'Alleanza, e quindi il nostro paese, devono fronteggiare, le forze convenzionali non sono ancora stimate sufficienti ad assicurare da sole una deterrenza esaustiva. Soltanto le forze nucleari hanno, infatti, la capacità di rendere incalcolabile ed inaccettabile per chiunque il rischio di un'eventuale aggressione o coercizione contro l'Alleanza, determinando una totale incertezza nella mente del potenziale avversario e convincendolo che un'aggressione contro la NATO, cioè contro uno qualsiasi dei paesi della NATO, non è un'opzione percorribile.

La deterrenza nucleare ed il dispiegamento di forze nucleari in Europa costituiscono, inoltre, un elemento indispensabile di quel vincolo che lega tutti gli alleati tra di loro ed in particolare gli Stati Uniti alla sicurezza del nostro Continente.

Le forze nucleari dell'Alleanza rappresentano, dunque, la garanzia suprema della sicurezza degli alleati e assicurano l'indispensabile solidarietà e coesione all'interno dell'Alleanza ma richiedono, allo stesso tempo,

anche la condivisione e la suddivisione collettiva della responsabilità nucleare.

In tal senso, la presenza di armi nucleari in Europa, sul territorio di paesi alleati non detentori di armi nucleari, è un aspetto essenziale del nuovo concetto strategico della NATO che assicura la copertura, ma anche il coinvolgimento di tutta l'Alleanza, nel cosiddetto ombrello nucleare della NATO.

In questo contesto, l'Alleanza atlantica ha costantemente riesaminato nel tempo la sua politica nucleare e il dispositivo di tali forze nell'ambito dei paesi alleati.

In particolare, l'Alleanza, che fermamente sostiene gli sforzi per la riduzione delle armi atomiche in modo graduale e responsabile e che vede nel deterrente nucleare solo l'ultima remotissima risorsa, ha via via ridotto il livello di affidamento sulle forze nucleari, mentre ha completamente rinunciato ad armi biologiche e chimiche. Dagli anni '70 ad oggi, infatti, l'Alleanza ha drasticamente ridotto il suo arsenale nucleare in qualità e quantità, di oltre l'80 per cento.

Tutto ciò è assolutamente coerente con quanto disposto dal trattato di non proliferazione.

Le uniche armi nucleari dell'Alleanza basate a terra in Europa sono, in quantitativi molto limitati, conservati in un numero ridotto di siti, in condizioni di massima sicurezza, senza alcuna possibilità che esse possano essere utilizzate accidentalmente o per errore.

A conferma di ciò, si osserva come, in circa quaranta anni, nelle dotazioni nucleari alleate basate a terra in Europa non si sia mai verificata una situazione di pericolo né dal punto di vista della sicurezza militare, né da quello del rischio ambientale. Pertanto l'eventuale presenza di queste armi non comporta pericoli di nessun tipo.

È ovviamente compito dei Governi nazionali garantire la sicurezza e l'incolumità dei propri cittadini. Questi principi hanno guidato e guidano i Paesi europei nel determinare i criteri di monitoraggio delle condizioni di sicurezza.

Conseguentemente, al di là della sicurezza intrinseca di questa tipologia di armamenti, i Governi dell'Alleanza hanno costituito un gruppo collegiale internazionale di esperti di alto livello che tratta e segue esclusivamente i problemi della sicurezza nucleare degli armamenti NATO e ne risponde direttamente ai vertici militari e politici dell'Alleanza.

Inoltre, il processo di pianificazione e consultazione nucleare ed i sistemi dedicati di comando e controllo di questi armamenti assicurano il pieno coinvolgimento di tutti i paesi alleati nel processo decisionale riguardante le armi nucleari. Le decisioni politiche sulla gestione di queste armi spettano infatti al Consiglio atlantico nella sua collegialità, che decide sulla base del criterio di unanimità.

L'Alleanza, nel mantenere un atteggiamento assolutamente trasparente sulla propria strategia nucleare e sulla natura del proprio dispositivo in Europa, non può però agire a discapito della sicurezza di questo dispositivo e della riservatezza, che è indispensabile mantenere in questa mate-

ria per quanto concerne i siti, la loro dislocazione in Europa ed i quantitativi di armamento in essi contenuti.

Una riservatezza che non può essere violata unilateralmente da un singolo paese dell'Alleanza, perché la deterrenza nucleare è un bene ed un onere collettivo che lega collegialmente tutti i paesi alleati.

La tipologia e la qualità delle informazioni rilasciabili sugli armamenti nucleari è quindi una decisione politica collettiva ed unanime degli alleati cui nessun paese può sottrarsi, pena la violazione del patto di alleanza liberamente sottoscritto e del vincolo di riservatezza che da esso discende in alcune materie.

In buona sostanza, oggi, come nel passato, l'appartenenza del nostro Paese all'Alleanza atlantica è fattore imprescindibile di salvaguardia della pace, della libertà e della democrazia.

Va, peraltro, sottolineato, come l'Italia sia fortemente impegnata per un esito positivo della Conferenza di riesame del Trattato di non Proliferazione nucleare apertasi a New York all'inizio dello scorso maggio. Nella stessa linea, l'Italia sta conducendo le consultazioni con gli Stati Uniti, la Federazione Russa e gli altri principali *partner* e schieramenti, insistendo, nel contempo, per una chiara presa di posizione dell'Unione europea.

Grazie all'adozione, durante la presidenza italiana, di una strategia che indica nella proliferazione nucleare una grave minaccia per la pace, l'Unione europea è diventata protagonista autorevole su questo fronte.

L'approccio dell'Italia è guidato dalla convinzione di fondo che il multilateralismo rappresenti lo strumento più idoneo a raggiungere gli obiettivi di non proliferazione e che la cooperazione internazionale resti il quadro di riferimento essenziale.

Il Ministro della difesa

MARTINO

(8 luglio 2005)

MORSELLI. – *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* – Premesso:

che al confine delle province di Ferrara e Ravenna, nel cosiddetto «triangolo della morte» tra le località di Giovecca, Lavezzola e Voltana, da lungo tempo si discute di un arsenale partigiano nascosto;

che nel comune di Campotto (in provincia di Ferrara) nel 1995 i Carabinieri scoprirono, abilmente nascosto sotto l'intercapedine del pavimento di una cascina, un grande deposito di armi lì sotterrato dai partigiani, presumibilmente della 28^a brigata Garibaldi, e oggi, otto anni dopo detto ritrovamento, la famiglia che risiede nella stessa cascina continua a sentire odore di metallo ossidato e di olio, con la preoccupazione che vi siano ancora altre armi nascoste;

che dopo lunghe insistenze finalmente un apposito nucleo di artificieri ha ispezionato con il *metal detector* la casa in questione e si è inequivocabilmente constatato che sotto il pavimento vi è presenza di metallo

in grande quantità, il che avvalora il fondato timore della presenza di vecchie armi;

che questa incredibile vicenda apre un classico contenzioso all'«italiana» fra i due Comuni e una Cooperativa denominata «Braccianti Agricoli di Lavezzola», proprietaria dell'immobile, su chi debba sostenere i costi di intervento;

che oltretutto nel luogo interessato si potrebbe nascondere anche una fossa comune, essendo già stati trovati in zona numerosi resti umani, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra descritto;

quali urgenti ed indifferibili iniziative intendano assumere per superare il contenzioso in premessa;

se non pensino si debba garantire la massima sicurezza dei residenti della cascina interessata, esposti al quotidiano pericolo di una eventuale, accidentale esplosione;

se non ritengano, anche sotto il profilo storico, di verificare lo stato delle cose in una zona che è stata teatro, dopo il 25 aprile per oltre due anni, di tremende «rese dei conti».

(4-04656)

(3 giugno 2003)

RISPOSTA. – In via preliminare, si precisa che in tema di operazioni di bonifica sistematica da ordigni esplosivi di aree extra-istituzionali – ovvero, non appartenenti al Demanio militare – la Difesa ha esclusivamente competenze di ordine tecnico ed in materia di vigilanza.

Infatti, per quanto concerne l'individuazione del soggetto giuridico competente al pagamento delle spese relative agli interventi di bonifica di un'area di proprietà privata, per la probabile presenza di ordigni bellici inesplosi, tali attività – come precisato dal Dicastero dell'interno – «... non possono che essere sostenute a cura e spese del soggetto o dell'Ente proprietari dell'area da bonificare».

Ciò posto, riguardo alla vicenda oggetto dell'interrogazione, si precisa che nell'ottobre 2001 gli artificieri del 1° Comando Forze Operative di Difesa di Vittorio Veneto, su richiesta dell'Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara, hanno effettuato una verifica del sottosuolo di un'abitazione ubicata nella località Campotto, in un'area di campagna al confine tra le Province di Ravenna e Ferrara, rilevando la presenza di masse metalliche localizzate sotto l'intercapedine del pavimento, e prospettando, altresì, l'opportunità di effettuare una bonifica completa dell'intera area.

L'abitazione in questione, con annessi magazzini, risulta di proprietà della Cooperativa Agricola Braccianti Massari che l'ha ceduta in locazione a terzi.

Nel merito, la Prefettura di Ferrara, acquisiti i pareri dei Dicasteri pertinenti (Difesa – Interno), ha interessato il Sindaco di Argenta che, con ordinanza del 24 dicembre 2002, ha intimato alla citata cooperativa

– quale Ente proprietario dell’immobile di cui trattasi – di provvedere all’eliminazione del denunciato stato di pericolo «a sua cura e spese».

L’Ente proprietario dell’immobile ha formalizzato, in data 29 giugno 2004, la prevista richiesta di autorizzazione per l’effettuazione dell’intervento di bonifica sistematica.

La Difesa, nell’esprimere il proprio nulla osta riguardo alla bonifica, ha attivato le procedure necessarie per le conseguenti azioni della competente Forza Armata (ai sensi dell’art. 7 del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 320/46) relative a valutazioni tecniche, sorveglianza sulle attività e segnalazione all’INAIL per gli aspetti assicurativi.

Al riguardo, in esito ad una riunione del 16 novembre scorso, sono stati definiti gli aspetti organizzativi, nonché la divisione delle competenze tra l’Amministrazione della difesa e la società incaricata di effettuare i lavori di bonifica (Ditta BCM CO.VE.SMI. di Ostiglia – Mantova).

Tuttavia, non è stato ancora possibile procedere alla bonifica dell’area, in quanto la locataria, a seguito della richiesta di lasciare libero l’immobile dal 1° gennaio 2005, ha obiettato, per il tramite del proprio legale, di aver ricevuto tardivamente la disdetta della locazione, per cui il relativo contratto era da intendersi rinnovato per il quadriennio 2004-2008.

La stessa ha, comunque, manifestato la propria disponibilità a liberare temporaneamente l’immobile, purché, durante il periodo necessario alla bonifica, le venga concesso un appartamento provvisorio e siano sostenute dalla C.A.B. Massari le spese di trasloco, sia prima che al termine dell’esigenza.

A fronte di questa controversia legale tra la locataria e la Cooperativa – tuttora in atto – non è stata ancora data attuazione a quanto disposto dal Sindaco di Argenta con l’ordinanza di cui si è fatto cenno.

Quanto alle affermazioni contenute nell’atto relative a «resti umani trovati in zona», risulta che, a seguito di alcune denunce presentate da cittadini, la competente Procura di Ravenna abbia disposto l’archiviazione del caso.

È di tutta evidenza che la Difesa ha eseguito tutti gli adempimenti di propria competenza e che la questione in esame verrà risolta non appena si concluderà la vicenda di natura legale.

Il Ministro della difesa

MARTINO

(1° luglio 2005)

ROTONDO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che risulta allo scrivente che il Ministero della giustizia intende stipulare una convenzione con la società Poste Italiane S.p.A. per la gestione delle notificazioni degli atti giudiziari;

che il 22 gennaio scorso il Generale dei Carabinieri Bellini in una intervista televisiva si è lamentato per l’impiego di circa 2000 Carabinieri

nell'attività di notificazione degli atti giudiziari che, a suo dire, potrebbe essere espletata dalle Poste Italiane, la quale si sarebbe resa disponibile;

che l'attività di notificazione degli atti giudiziari è affidata dai codici di procedura civile e penale all'ufficiale giudiziario, Pubblico Ufficiale dipendente del Ministero della giustizia, e che la notificazione degli atti richiesti dagli uffici giudiziari è gestita direttamente dagli uffici NEP;

che per tale attività la legge dispone l'eventuale ricorso agli organi di polizia giudiziaria (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, Polizia Penitenziaria) solo in casi di eccezionale gravità;

che ogni anno circa 2000 ufficiali giudiziari, impegnati quotidianamente nell'attività di notificazione, espletano circa 20 milioni di notificazioni di atti giudiziari;

che per svolgere tale attività l'ufficiale giudiziario impiega anche il proprio mezzo di trasporto e percepisce, a rimborso di tutte le spese sostenute, e solo per notificazioni con esito positivo, una indennità forfettizzata compresa tra 0,33 e 1,22 euro;

che la società Poste Italiane S.p.A. propone per questo servizio una convenzione ad un costo di 10,69 euro per ogni notificazione (salvo modifica di aumento)

che il servizio proposto da Poste Italiane è molto oneroso e impegnativo per lo Stato, 10,69 euro a notificazione contro gli attuali 0,33 euro, e va in direzione opposta rispetto agli obiettivi programmatici di contenimento della spesa pubblica, senza offrire alcun effettivo beneficio a vantaggio dei servizi alla giustizia;

considerato:

che l'ufficiale giudiziario svolge da sempre l'attività di notificazione degli atti giudiziari a bassissimi costi, assolvendo così ad una funzione sociale ed ammortizzando in modo considerevole i costi della giustizia;

che l'attività di notificazione consiste nel portare a conoscenza delle parti gli atti processuali;

che tale attività si incardina in ogni fase e grado del processo civile e penale e da essa discendono imprescindibili termini processuali a pena di nullità e/o di decadenza;

che la delicatezza dei contenuti degli atti processuali (processi di mafia, ordini di costituzione, ricorsi, appelli, ecc.) richiede cautela e riservatezza ad un pubblico ufficiale per svolgere questa attività;

che la gravità ed il pericolo insiti nel conferire la gestione di questo delicato servizio della giustizia ad un soggetto privato appare evidente, e ricondurre le delicate attività svolte dall'ufficiale giudiziario, organo primario deputato dalla legge all'attività di notificazione, ad un ruolo secondario e subalterno realizza una illegittima ed inopportuna invasione di competenze da parte di un terzo soggetto privato;

che la stipula di una convenzione con la società Poste Italiane S.p.A. per la gestione delle notificazioni degli atti giudiziari non è certamente orientata al recupero di efficienza dell'attività giudiziaria, diminuisce il senso di sicurezza del cittadino e viola le norme sulla *privacy*;

che, infatti, le notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale costituiscono uno dei punti di maggiore inefficienza ed inefficacia a causa della scarsa certezza della consegna, dei tempi, dei soggetti abilitati e dei luoghi obbligatoriamente previsti;

che l'ufficiale giudiziario è obbligato a conoscere ed attenersi strettamente al rispetto di tutti i principi disposti dalla legge e, in qualità di Pubblico Ufficiale, garantisce la terzietà, la segretezza degli atti del proprio ufficio e la tutela della *privacy*, rafforzata dalla recente attuazione del decreto legislativo 196/03;

che la convenzione in oggetto disporrebbe la trasmissione telematica degli atti da notificare alla Società Poste Italiane e l'istituzione di un registro cronologico gestito in comune dagli uffici giudiziari e dagli uffici postali violando, in modo evidente, ogni diritto di tutela alla *privacy* delle parti e la segretezza degli atti,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che il Ministero della giustizia intende stipulare una convenzione con la società Poste Italiane S.p.A. per la gestione delle notificazioni degli atti giudiziari;

se non si ritenga altresì di investire maggiormente sulle risorse disponibili al fine di garantire l'efficienza dei servizi;

se non si ritenga di elaborare provvedimenti orientati al recupero dell'efficienza e dell'efficacia delle attività giudiziarie.

(4-06176)

(19 febbraio 2004)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, va premesso che la convenzione con le Poste Italiane S.p.A. ha per oggetto la fornitura di servizi amministrativi informatizzati, per la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta.

Va, inoltre, precisato che nessun obbligo discende dalla convenzione in ordine al ricorso al mezzo postale. Peraltro, stante la sua natura contrattuale, va evidenziato che non si è voluto creare una nuova tipologia di notifiche e non si è nemmeno voluto introdurre per l'organo notificatore un vincolo diverso da quello discendente dalla norma, relativamente all'adozione di una, piuttosto che di un'altra, modalità di notificazione.

Dunque, non sono contenuti in convenzione né principi innovativi sotto il profilo strettamente procedurale, né meccanismi incentivanti, che possano portare a una residualità della notifica a mani.

Infatti, la notificazione a mezzo del servizio postale non è un *quid novis* nel nostro panorama normativo, né in quello operativo. Essa è prevista dai codici di rito agli articoli 149 del codice di procedura civile e 170 del codice di procedura penale e compiutamente e organicamente disciplinata dalla legge n. 890 del 1982. Inoltre, è una modalità di notificazione di cui si fa largo uso nella prassi operativa, principalmente per scelta della struttura UNEP deputata alla funzione, che gode in materia di ampia discrezionalità.

Giova ribadire, infatti, che l'unico vincolo all'uso del mezzo postale, che riguarda peraltro i soli atti in materia civile e amministrativa da notificare fuori dal Comune, discende per l'ufficiale giudiziario direttamente dalla legge e non già dalla convenzione.

Ciò detto e considerato che, come confermato dalle rilevazioni statistiche, un elevato numero di atti giudiziari viene attualmente notificato a mezzo posta, appare del tutto evidente l'interesse di quest'Amministrazione all'adozione di sistemi di lavorazione che, grazie anche all'apporto di strumenti informatici, consentano di migliorare un procedimento di notifica di largo uso, intervenendo, in particolare, su alcune criticità rilevate, quali quelle connesse alla certezza dell'esito della notificazione, che possono riverberare effetti negativi sui tempi del processo.

Pertanto, si tratta di intervenire su una attività che costituisce esercizio della funzione giudiziaria e i cui punti deboli sono ascrivibili alla complessità del procedimento.

Non va dimenticato, infatti, che la notifica a mezzo posta è una fattispecie a formazione progressiva, che si articola in varie fasi e vede l'intervento di organi diversi, segnatamente l'ufficiale giudiziario che certifica la rituale spedizione dell'atto e l'ufficiale postale che ne certifica la rituale consegna.

È del tutto evidente quindi che tale forma di notificazione, proprio per il coinvolgimento di organi e uffici diversi, necessita di un monitoraggio più articolato e di un sistema in grado di creare un raccordo tra le varie fasi del procedimento, nonché tra gli uffici richiedenti e i diversi soggetti che concorrono a formarla, al fine di evitare tutti quegli slittamenti processuali purtroppo abbastanza frequenti, dovuti all'incertezza degli esiti delle notificazioni.

Questa, in sintesi, la sfera d'intervento della convenzione, stipulata non per cedere funzioni a enti esterni ma, al contrario, per migliorare in termini di efficacia una modalità di notifica, rispetto alla quale, vale la pena di sottolineare, l'ufficiale giudiziario non è affatto un soggetto estraneo, ma è anzi *dominus* del procedimento, poiché da lui partono gli atti di impulso e di prima attuazione delle notificazioni di cui trattasi.

Per quanto attiene al paventato aumento della spesa pubblica determinato dalla convenzione, si precisa che il costo concordato, di euro 8.37 ad atto, non determina rispetto al pregresso variazioni di spesa in aumento; lo stesso è infatti un costo globale, comprensivo anche di eventuali seconde raccomandate per comunicazioni di avvenuto deposito, stimate come necessarie in almeno un terzo dei casi e che, attualmente, hanno un costo autonomo, pari a quello delle altre raccomandate per atti giudiziari.

Si precisa, inoltre, che il costo concordato è fisso a prescindere dal peso del piego, mentre il costo delle raccomandate fuori convenzione varia, in aumento, in ragione di esso.

Si fa presente, altresì, che lo stesso è assorbente del 15 per cento delle spese per tenuta del conto di credito, che finora è stato sopportato come costo autonomo.

Pertanto, può ragionevolmente affermarsi che, lungi dal far lievitare i costi, si è pervenuti semmai, con l'accordo in questione, a una semplificazione e razionalizzazione della spesa pubblica, con conseguenti benefici, in termini di facilità di monitoraggio e controllo dei livelli di impegno economico.

Quanto detto basterebbe a giustificare la convenienza economica della pattuizione e pur tuttavia non può sottacersi, nella valutazione di essa, del risparmio di spesa che deriverebbe dall'evitare i numerosi rinvii processuali, che tristemente caratterizzano il nostro panorama processuale.

In realtà, alla luce di quanto esposto, l'accordo concluso con Poste Italiane risulta vantaggioso in quanto consente di migliorare una funzione indispensabile all'attività giudiziaria, con un impegno di spesa che globalmente considerato risulta quantomeno pari a quello sostenuto in precedenza.

In materia di spesa va ancora evidenziato l'errore di metodo che consiste nel riportare il costo della notifica a mani con quello a mezzo posta. È del tutto evidente che la notifica a mani, essendo effettuata esclusivamente con una struttura propria, ha un costo apparente inferiore, se nella valutazione di esso si tiene conto esclusivamente del costo della trasferta e non di quello del lavoro.

Se poi si considera che il servizio di Poste Italiane copre capillarmente tutto il territorio, finanche nei comuni più piccoli, la notifica a mezzo posta è da considerare, allo stato, una modalità di notifica fondamentale e irrinunciabile, la cui ottimizzazione è esattamente conforme all'etica di una funzione di giustizia che vuole essere rapida, certa ed efficiente.

Si è ritenuto evidenziare quanto sopra, per chiarire l'equivoco nel quale sembra essere incorso l'interrogante nel senso che la stipula della predetta convenzione possa determinare una spoliatura di funzioni nei confronti degli ufficiali giudiziari, con conseguente attribuzione di esse alle Poste Italiane S.p.A., e corre l'obbligo di precisare che non si intende diminuire le professionalità, l'impegno e la competenza degli ufficiali giudiziari.

Per quanto concerne i servizi offerti da Poste italiane va, innanzitutto, rilevato che l'accordo prevede l'informatizzazione a cura di Poste Italiane S.p.A. degli uffici giudiziari, al fine della lavorazione integrata dei dati. Ciò consentirà un notevole risparmio di spesa nella dotazione di supporti tecnologici, ormai indispensabili per il raccordo delle varie fasi del processo notificatorio.

La società suddetta si obbliga inoltre a fornire, a mezzo del proprio Centro Servizi, tutta una serie di attività di natura amministrativa che vanno dalla centralizzazione della ricezione dell'atto, alla stampa del materiale per l'imbustamento, all'abbinamento dell'avviso di ricevimento all'originale dell'atto, in modo che l'atto possa essere restituito alle cancellerie richiedenti, completo di tutti gli elementi utili al perfezionamento della notifica.

Tutto ciò consentirà sia alle cancellerie che agli uffici UNEP lo sgravio di numerosi adempimenti materiali connessi all'*iter* notificatorio, con conseguente ottimizzazione dei tempi e dell'utilizzo delle risorse umane.

Presso il Centro Servizi sarà istituita una banca dati per un completo monitoraggio dell'*iter* notificatorio, che si concretizza sia attraverso la creazione di un archivio immagini, che potrà consentire al giudice e al cancelliere l'immediata visualizzazione dell'atto e, quindi, la conoscenza in tempo reale dell'esito della notifica, sia attraverso la messa a disposizione del magistrato e dell'ufficiale giudiziario del *report* di riepilogo sullo stato delle notificazioni, contenente tutti gli elementi utili al fine di valutarne la regolarità. Il sistema informatico descritto consentirà di evitare tutti quei rinvii processuali dovuti a ritardi nello scarico e nella restituzione degli atti.

Per quanto attiene alla costituzione dei presidi UNEP presso i centri di raccolta dati, va premesso che, nel rispetto degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 196 del 2003, Poste Italiane è stata designata responsabile del trattamento dei dati, per tutta la fase della procedura nella quale ha la disponibilità degli atti.

Ciò premesso, va tuttavia evidenziato che titolare del trattamento resta questa Amministrazione, la quale, tramite gli ufficiali giudiziari a ciò appositamente incaricati, eserciterà tutte le facoltà e i poteri che competono al titolare, onde assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto delle garanzie di legge.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(7 luglio 2005)

SALERNO. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.*

– Premesso:

che la SMAT, Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., parrebbe applicare alle bollette per l'erogazione del servizio idrico il canone per la depurazione delle acque anche a chi non è allacciato alla rete fognaria;

che molti Comuni della prima cintura della Provincia di Torino – pari al 2% della popolazione provinciale – parrebbero essere sprovvisti di una rete fognaria pubblica e parrebbe che i cittadini, per lo scarico e la raccolta delle acque di rifiuto, si avvalgano di fosse biologiche private, che periodicamente vengono svuotate da soggetti privati che svolgono questo tipo di attività a totale carico dei singoli cittadini;

che l'ACEA Spa – che svolge servizi omologhi a quelli erogati dalla SMAT per il territorio di competenza dell'area del Pinerolese – non parrebbe richiedere agli utenti alcun canone di depurazione se non sono allacciati alla rete fognaria pubblica;

la legge 23.12.1998, n. 448, art. 3, comma 28, riporta che «dal 1° gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione costituisce quota

di tariffa ai sensi dell'art. 13 e seguenti della legge 5.1.1994, n. 36», facendo così venir meno la valenza tributaria che tale servizio aveva in precedenza;

rilevato che la summenzionata circolare ministeriale 5.10.2000, n. 177/E, riporta:

che, in merito ai problemi applicativi delle norme vigenti in materia ed al presupposto impositivo del canone, «i soggetti passivi dell'obbligazione tributaria devono essere individuati esclusivamente in coloro che sono allacciati alla pubblica fognatura» e che, quindi, «l'elemento indispensabile per la nascita dell'obbligazione tributaria era l'allaccio alla pubblica fognatura effettuato con un complesso di canalizzazioni finalizzate a raccogliere e ad allontanare dagli insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali e quelle reflue provenienti dalle attività umane. Non si può viceversa includere in tali fattispecie il caso di coloro che provvedevano alla raccolta delle acque in fosse biologiche o, comunque, in invasi diversi dalla rete pubblica, proprio perché non avevano alcun allaccio con quest'ultima, nel senso appena precisato. In particolare non si poteva considerare allaccio «indiretto» lo svuotamento di tali fosse effettuato attraverso il ricorso a soggetti che, con propri mezzi, svolgono tale attività. Questi ultimi soggetti, a norma dell'art. 36 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono tenuti al pagamento della sola tariffa prevista per il servizio di depurazione di cui all'art. 14 della legge n. 36 del 1994. Dall'esame dell'art. 36 risulta ancora più evidente che coloro che non sono in alcun modo collegati con la pubblica fognatura non sono tenuti a corrispondere la tariffa relativa al canone di fognatura; è richiesto infatti il solo pagamento della quota di tariffa relativa al servizio di depurazione, che ovviamente è a carico di colui che effettua il trasporto dei rifiuti»;

che «una soluzione diversa porterebbe all'irrazionale conclusione che il contribuente sarebbe tenuto a pagare per ben due volte la tariffa relativa alla depurazione: la prima volta sotto forma di importo da corrispondere a colui che provvede alla raccolta delle acque dalle fosse biologiche, la seconda come quota di canone o diritto da pagare al comune»;

considerato:

che, in data 3 novembre 2004, su ricorso di diversi cittadini-utenti, il difensore civico ha emesso un parere rilevando che «l'art. 36 del decreto legislativo 152/1999, al comma 6, dispone che allo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 3 si applica la tariffa prevista per il servizio di depurazione di cui all'art. 14 della legge 5.1.1994, n. 36», richiamando quanto contenuto nella circolare del Ministero delle finanze 5.10.2000, n. 177/E, sopra riportata. «Perciò – a parere dell'Ufficio Regionale – il soggetto tenuto al pagamento della quota di tariffa viene individuato in base all'utilizzo del servizio di depurazione e, di conseguenza, la richiesta di pagamento della stessa, formulata dalla SMAT, risulta priva di titolo laddove gli impianti reflui non siano collegati alla pubblica fognatura e i cittadini provvedano allo smaltimento dei rifiuti mediante ricorso a privati che, con propri mezzi, svolgono il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, es-

sendo la tariffa, alla luce della citata normativa, dovuta esclusivamente da quest'ultimi»;

che lo scorso 28/1/2005 la Direzione pianificazione risorse idriche della Regione Piemonte, su richiesta dell'ATO 3, Autorità d'Ambito Torinese 3, di chiarimenti circa «...la possibilità da parte del gestore di applicare la tariffa di depurazione alle utenze non allacciate alla pubblica rete fognaria e che provvedono allo svuotamento delle acque reflue raccolte in fosse biologiche attraverso il ricorso a soggetti che, con propri mezzi, svolgono tale attività» avrebbe ribadito quanto già sopra riportato della circolare ministeriale 177/2000;

ritenuto:

che sussista l'assoluta necessità di fare chiarezza in merito alla opportunità da parte della SMAT di richiedere il canone per la depurazione – peraltro già escluso da fonti normative in caso di soggetti non allacciati alla rete fognaria pubblica – e di addebitare nella bolletta dell'utente la quota di tariffa relativa al servizio di depurazione – peraltro a carico di colui che effettua il trasporto dei rifiuti, così come enunciato nella circolare 177/2000;

che, attualmente, parrebbe si stia verificando la particolare situazione per cui il cittadino sia costretto a pagare due volte uno stesso servizio: una volta al soggetto privato che svolge l'attività di depurazione (in assenza di rete fognaria e quindi di intervento della SMAT) e, l'altra, alla SMAT medesima, che addebita la tariffa per il servizio nella bolletta;

ritenuto quindi prioritario che la SMAT interrompa ogni eventuale ed ipotetico illegittimo addebito sulle bollette degli utenti, finché non sia fatta completa e definitiva chiarezza sulla materia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione ed, in caso affermativo, se e quali azioni intenda assumere al fine di fare chiarezza sulla materia, risolvendo così in via definitiva ogni eventuale diversa interpretazione delle norme da applicare;

se si ritenga corretta l'interpretazione data dalla SMAT oppure quella data dai privati cittadini, peraltro già avvalorata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Regione Piemonte (Direzione risorse idriche e difensore civico);

se corrisponda al vero che l'ACEA Spa parrebbe non esigere alcuna quota di depurazione nella bolletta degli utenti non collegati a rete fognaria pubblica e, se confermato, se la SMAT possa adottare – e su quali presupposti – una politica differente;

se non si ritenga opportuno adottare i provvedimenti di competenza affinché l'ATO 3 – nell'ambito delle proprie competenze – o la SMAT direttamente sospendano il canone di depurazione fino a quando non sia individuato criterio diverso per l'individuazione del canone da pagare;

se, alla luce della normativa vigente e dei recenti pareri emessi dalla Regione Piemonte, il Governo non ritenga opportuno pronunciarsi in modo tale da non lasciare ulteriori interpretazioni sulla natura del canone di depurazione e sulle modalità di richiesta di contribuzione;

se risulti vero che alcuni comuni della Provincia di Torino non avrebbero deliberato favorevolmente all'assunzione di convenzioni con la SMAT e, se confermato, per quali motivi;

se non si ritenga opportuno procedere, in via generale, attivandosi per una verifica, per quanto di competenza, della situazione attinente la gestione delle risorse idriche da parte di SMAT.

(4-08452)

(5 aprile 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'applicazione da parte della SMAT-Società Metropolitana Acque Torino S.p.a., alle bollette per l'erogazione del servizio idrico, del canone per la depurazione delle acque anche a chi non è allacciato alla rete fognaria, si rappresenta quanto segue.

Questo Ministero è al corrente della questione rappresentata dal senatore interrogante; infatti la SMAT, in data 2 agosto 2004, ha chiesto a questa Amministrazione un parere circa la correttezza del proprio operato in merito allo smaltimento dei rifiuti provenienti da fosse biologiche private a norma dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 1999 ed all'acquisizione della tariffa di depurazione di cui all'articolo 14 della legge n. 36 del 1994. Parimenti, il Comune di Pino Torinese, appartenente all'ATO in cui opera il gestore SMAT S.p.A., ha rivolto medesima richiesta di parere alla scrivente, con note del 19 luglio 2004 e 23 settembre 2004.

In merito, la scrivente evidenzia che la SMAT S.p.a., in quanto gestore unico del Servizio idrico integrato, può essere autorizzata dall'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 1999, ad accettare nei propri impianti di depurazione, se questi presentano caratteristiche e capacità depurative adeguate, i rifiuti indicati dallo stesso articolo 36, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*. Quest'ultimo, al comma 6, stabilisce che allo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 3 si applica la tariffa prevista per il servizio di depurazione di cui all'articolo 14 della legge n. 36 del 1994.

Da tali indicazioni è evidente che, laddove autorizzata, e legittimata a norma di legge a depurare i rifiuti provenienti da fosse biologiche, la SMAT s.p.a debba e possa farsi corrispondere, per tale servizio, la tariffa di cui all'articolo 14 della legge n. 36 del 1994.

Dalla tariffa per depurazione esula il corrispettivo per il prelievo dei rifiuti dalla fossa ed il relativo trasporto e recapito all'impianto di depurazione. Tale servizio non rientra nel Servizio Idrico Integrato, e può essere svolto da altri soggetti, che a fronte dello stesso introiteranno il relativo corrispettivo.

Pertanto, lo svolgimento del servizio di cui all'articolo 36, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 1999 ed il pagamento della tariffa di cui all'articolo 14 della legge n. 36 del 1994 non rappresenta un automatismo, ovvero l'utente non allacciato a pubblica fognatura, non essendo obbligato

a recapitare i propri reflui all'impianto di depurazione del gestore unico del Servizio Idrico Integrato, non è implicitamente tenuto a corrispondere la quota di tariffa per depurazione. L'utente può infatti, temperando vari fattori, e non da ultimo la convenienza a spuntare un ipotetico minor prezzo, scegliere sul libero mercato qualunque soggetto che offra il servizio di trattamento dei rifiuti da fosse biologiche. Ne consegue che il gestore non possa introitare la tariffa di cui all'articolo 14 della legge n. 36 del 1994 per il servizio di depurazione laddove questo non venga effettivamente svolto. Si ricorda che la tariffa per la depurazione è dovuta anche nel caso in cui non vi siano impianti di depurazione o questi siano inattivi, purché in ogni caso vi sia l'allaccio a pubblica fognatura. Al riguardo, si richiama, come già ricordato dal senatore interrogante, anche la circolare del Ministero delle finanze del 5 ottobre 2000, n. 177/E.

Pertanto, la SMAT s.p.a., in virtù del combinato disposto dei commi 3 e 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sarà titolata a farsi corrispondere la quota di tariffa di cui all'articolo 14 della legge n. 36 del 1994 unicamente laddove l'utente, non allacciato a pubblica fognatura, usufruisca effettivamente del servizio di depurazione presso gli impianti gestiti dal gestore unico del Servizio Idrico Integrato.

In merito alla questione relativa all'opportunità di adottare provvedimenti affinché l'ATO 3 sospenda il canone di depurazione fino all'eventuale individuazione di un criterio diverso per la commisurazione del canone, si rappresenta che al momento la questione è all'esame della stessa competente Autorità d'Ambito. Infatti, l'Autorità d'Ambito Torinese con nota del 17 dicembre 2004, n. 499349, aveva dichiarato di essere intenzionata a pervenire ad una regolamentazione uniforme per tutto l'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 «Torinese» - ATO3 delle modalità di applicazione della tariffa di depurazione alle utenze allacciate all'acquedotto ma non alla pubblica fognatura dotate di sistemi di raccolta individuali (fosse settiche di vario tipo).

A tale fine nel mese di maggio 2005 è stato sottoposto alla consultazione di tutti i soggetti interessati (Comuni, società affidatarie, Provincia, Regione, Associazioni dei consumatori) un documento in cui si delinea una proposta di regolamento della questione di cui trattasi, nel rispetto del quadro normativo nazionale e regionale di riferimento, nonché in linea con gli indirizzi di questo Ministero, del Comitato di vigilanza per l'uso delle risorse idriche e del parere della Regione Piemonte-Direzione Pianificazione Risorse Idriche.

I contenuti di detto documento, approvato dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito Torinese nella seduta del 30 maggio quale primo stralcio del Regolamento d'utenza del servizio idrico integrato, sono in sintesi i seguenti:

tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento (legge regionale n. 13 del 1990);

lo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura deve essere autorizzato dal Comune ai sensi della legge regionale n. 6 del 2003;

almeno una volta all'anno l'utente, in presenza di un uso continuativo dell'utenza, deve provvedere al prelievo del materiale (fanghi e liquami) accumulato nel proprio sistema di raccolta (come da prescrizioni tecniche generali di cui all'Allegato 5 della deliberazione interministeriale del 4 febbraio 1977);

l'utente ha facoltà di scegliere l'impianto presso cui intende conferire i fanghi e i liquami prelevati dal proprio sistema di raccolta, optando fra quelli del pubblico servizio di depurazione ovvero quello di trattamento di rifiuti liquidi:

a) nel caso in cui l'utente opti di conferire i fanghi e i liquami prelevati dal proprio sistema di raccolta presso un impianto del pubblico servizio di depurazione, il corrispettivo per il servizio gli sarà addebitato nella bolletta del servizio idrico sulla base dei consumi di acqua potabile (ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 36 del 1994) applicando le tariffe deliberate dall'Autorità d'Ambito; in detta ipotesi al trasportatore è dovuto solo il costo del prelievo e del trasporto;

b) nel caso in cui l'utente opti, invece, per un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, il corrispettivo per il servizio di depurazione è definito dal titolare dell'impianto stesso ed è corrisposto secondo le modalità concordate con il trasportatore;

in ogni caso all'utente non viene fatta pagare la tariffa di fognatura;

viene introdotto un sistema di controllo da parte del gestore d'ambito in merito al rispetto del conferimento annuo, nonché previste decadenze per inottemperanza dall'esenzione dal pagamento della tariffa di fognatura e depurazione.

Fino all'adozione di tale documento, l'Autorità non aveva disciplinato in alcun modo la materia, mentre erano continuate prassi che le società affidatarie della titolarità della gestione del servizio idrico integrato nell'ATO3, SMA Torino e ACEA Pinerolese Industriale Spa avevano in atto da tempo e che sono andate via via estendendo ai nuovi Comuni associati.

In particolare, a quanto risulta, entrambe le società affidatarie facevano pagare il servizio di depurazione, ma con due metodologie differenti: la SMAT addebitando, come già detto, all'utente il corrispettivo per la depurazione nella bolletta del servizio idrico sulla base dei consumi di acqua potabile e applicando le tariffe deliberate dall'Autorità d'Ambito (tariffa media d'ambito di depurazione pari a 0,275296, euro/mc), mentre l'ACEA facendosi corrispondere dal trasportatore il corrispettivo da essa stessa definito (pari a euro 30,99 fino a 10 mc di volume consegnato, da 10 a 15 mc euro 46,48, oltre 15 mc euro 77,47), sul presupposto che quest'ultimo si fosse già fatto versare dal produttore del refluo il relativo importo.

Ambedue le società non fanno invece pagare la tariffa di fognatura.

L'Autorità d'ambito ha sottolineato che all'utente non è mai stato addebitato un duplice costo, in quanto il trasportatore regolare, che correttamente conferiva i fanghi oggetto dello spurgo dei sistemi di raccolta individuali in un impianto di depurazione della SMAT, non ha mai pagato a quest'ultima il costo della depurazione, essendo questo già corrisposto dall'utente con la bolletta del servizio idrico. Nello stesso tempo al trasportatore l'utente avrebbe dovuto corrispondere il solo costo del prelievo e del trasporto e non anche il trattamento depurativo.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(4 luglio 2005)

SCALERA. – *Ai Ministri della salute e delle attività produttive.* – Premesso che:

il 21/12/1990 il Ministero della salute emanò il decreto ministeriale n. 443, avente titolo «Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acqua potabile»;

tale decreto, in ottemperanza alle disposizioni dell'allora vigente decreto del Presidente della Repubblica 24/05/88, n. 236, concernente la qualità delle acque destinate al consumo (recepimento della direttiva 80/778/CEE del 15/07/80), imponeva per le acque sottoposte a trattamenti di addolcimento e dissalazione il rispetto di un limite residuo di durezza non inferiore a 60 mg/L espressi come calcio (equivalente a 15°f);

nel 1998 la direttiva N. 98/83/CE del 03/11/98 ha rimosso qualsiasi limite a predetti parametri in quanto ritenuti ininfluenti per la salute pubblica;

il decreto legislativo n. 31 del 02/02/01, di recepimento della direttiva, prevede un limite «consigliato» di durezza che, come ribadito dal Ministero della salute, non ha valore legale di vincolo;

sulla base di tale decreto il Ministero della salute ha in corso l'aggiornamento delle disposizioni vigenti, con l'intento di allargarne l'applicazione al trattamento dell'acqua presso locali pubblici,

si chiede di sapere:

se rispondano a verità le notizie di stampa secondo le quali il decreto in questione pone un limite minimo della cosiddetta durezza, cioè il contenuto di magnesio, calcio e altre sostanze, che arricchiscono le capacità nutritive dell'acqua da bere;

in base a quali norme di legge il Ministero della salute abbia allo studio l'introduzione di tale limite;

se non ritengano che l'eventuale adozione della clausola sulla durezza dell'acqua possa configurarsi in contrasto con le vigenti direttive comunitarie in materia di acqua potabile e di libera circolazione delle merci;

in base a quali evidenze, studi e ricerche epidemiologiche il Ministero della salute sia orientato ad imporre tali limiti di legge e se esista il necessario concerto tra i Ministri interpellati;

in base a quale base normativa, europea o italiana, il decreto ministeriale in questione disciplini il parametro relativo alla durezza dell'acqua potabile;

se i Ministri interpellati abbiano valutato che l'eventuale adozione di tale limite possa introdurre turbativa in procedimenti legali tuttora in corso a carico di aziende produttrici dei macchinari di trattamento dell'acqua;

se il motivo di tale scelta sia la tutela della salute pubblica ed in tale caso per quale motivo i limiti minimi di durezza dell'acqua valgano soltanto per le acque sottoposte a trattamento e se non ritengano utile, trattandosi di tutela della salute, estendere tali parametri a tutte le acque destinate al consumo umano.

(4-08867)

(15 giugno 2005)

RISPOSTA. – Il significato sanitario del contenuto di sali di calcio e magnesio (cosiddetta durezza) delle acque è stato messo in evidenza per la prima volta alla fine degli anni '50 da alcune ricerche, basate su dati epidemiologici che riscontravano una correlazione inversa tra la mortalità per patologie cardiovascolari (CVD) e la durezza delle acque potabili.

In accordo con la tesi riportata nei primi lavori, più di un centinaio di studi condotti, a livello mondiale, nel ventennio successivo hanno evidenziato una significativa incidenza di CVD nelle popolazioni servite da acque con ridotti contenuti di calcio e magnesio.

In seguito, numerose ricerche condotte sulla base delle più recenti metodologie epidemiologiche, in differenti periodi, e in diverse aree geografiche e popolazioni, hanno ribadito l'esistenza di un effetto protettivo dei contenuti di calcio e magnesio disciolti.

Una recente *review* (valutazione della relazione tra caratteristiche dell'acqua potabile e CVD sulla base di dati di 30 diversi studi) ha rilevato una relazione certa tra qualità dell'acqua potabile e CVD; queste patologie sono probabilmente ascrivibili alla deficienza di magnesio sulla funzione cardiaca, anche se, non essendo, ad oggi, il meccanismo d'azione sufficientemente chiarito, non può essere esclusa l'eventuale influenza di altri fattori protettivi presenti nelle acque.

Una recentissima *review* dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sulla base di un esame approfondito degli studi epidemiologici riportati nel periodo 1979-2004, attribuisce inequivocabilmente un'efficacia sanitaria determinata alla presenza del magnesio nell'acqua destinata a consumo umano, non solo sulla base delle evidenze scientifiche che hanno dimostrato una elevata mortalità da CVD in popolazioni servite da acque a ridotto tenore di magnesio e viceversa, ma anche in considerazione delle risultanze di studi *in vitro*, condotti su animali e sull'uomo.

Il documento è attualmente in fase di valutazione, per la revisione delle linee guida vigenti, che non prevedono la definizione di valori «guida» per la durezza.

A livello internazionale, l'OMS, sia nella seconda (1993) che nella terza edizione (2004) delle linee guida sulla qualità delle acque potabili, ha riconosciuto l'esistenza di un certo numero di studi epidemiologici che provano la relazione inversa tra CVD e durezza dell'acqua, non ritenendo, tuttavia, di dover fissare dei valori guida per tale parametro. Attualmente, in considerazione delle acquisizioni scientifiche in merito al significato sanitario della durezza dell'acqua destinata a consumo umano, il gruppo di lavoro dell'OMS, incaricato della revisione delle linee guida 2004, raccomanda l'introduzione del parametro «durezza» nella revisione delle linee guida e, nel contempo, sottolinea l'importanza della disponibilità di acqua mineralizzata per i consumatori, nel caso di impiego di apparecchi casalinghi per l'addolcimento delle acque.

A livello europeo la direttiva 80/778/CEE fissava un livello guida per calcio e magnesio, e per la durezza totale (60 mg/l ca), riferita alla concentrazione minima in acque addolcite o desalinizzate. La direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, che ha sostituito la precedente, non ha riportato i valori limite per i suddetti parametri, sebbene un requisito indiretto potrebbe essere rappresentato dal pH minimo di 6.5 in quanto acque molto dolci e poco mineralizzate presentano un pH maggiore di 6.5. È importante tuttavia sottolineare che, nei lavori di revisione della direttiva citata, è condivisa dagli esperti nazionali l'importanza di reintrodurre il parametro durezza. Lo specifico Gruppo di lavoro ritiene infatti che, sulla base dei risultati di numerosi studi epidemiologici che hanno associato il consumo di acque, a ridotto tenore di calcio e, soprattutto, di magnesio, all'incremento di CVD e patologie cerebrovascolari, un contenuto minimo di questi elementi sia necessario per la protezione della salute dei consumatori oltre che per ragioni tecniche (corrosività dell'acqua). È da rilevare che la raccomandazione da parte del Gruppo di lavoro di reintrodurre un livello minimo di durezza per acque sottoposte a trattamenti di addolcimento o desalinizzazione assume particolare importanza per le acque distribuite in edifici pubblici ed abitazioni, dove i consumatori vengono a trovarsi non intenzionalmente esposti ad acque addolcite.

Si sottolinea che i parametri di qualità riportati nella direttiva 98/83/CE costituiscono dei requisiti minimi di qualità e che gli Stati membri possono prevedere il controllo di altri parametri ritenuti determinanti dal punto di vista sanitario.

Anche l'Inghilterra, che sta recependo la direttiva, sostiene l'importanza di stabilire parametri stringenti a livello comunitario in tema di protezione della salute, anche in base alle valutazioni delle commissioni scientifiche nazionali; prevede, pertanto, il controllo della durezza tra i parametri di controllo della qualità delle acque, con un valore minimo di 60 mgCa/l per acque sottoposte a trattamenti di addolcimento e desalinizzazione. Analoga posizione è stata assunta da Irlanda e Scozia.

In Italia, il controllo del parametro durezza era previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, di recepimento della direttiva 80/778/CEE, per le acque addolcite o provenienti da dissalazione con un valore minimo di 60 mg/l di Ca o cationi equivalenti.

In fase di recepimento della direttiva 98/83/CE, con il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 sulla base di considerazioni sanitarie sui dati scientifici disponibili, peraltro in analogia a quanto è avvenuto in altri Stati membri, si è ritenuto di mantenere un valore consigliato per la durezza delle acque di 15-50°F, equivalenti a 60-200 mg Ca/l, applicando il limite inferiore alle acque sottoposte a trattamento di addolcimento o dissalazione.

Si comunica, inoltre, che in data 25 maggio 2005 il Consiglio superiore di sanità ha espresso parere favorevole su uno schema di decreto ministeriale concernente le apparecchiature per il trattamento di acqua potabile, stabilendo di propria iniziativa che «la durezza dell'acqua trattata non deve comunque essere inferiore a 10 gradi francesi».

Il Sottosegretario di Stato per la salute

ZINZI

(6 luglio 2005)

SPECCHIA. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute e delle attività produttive.* – Premesso:

che l'interrogante ha più volte segnalato il problema della dispersione della polvere di carbone nel porto di Brindisi tra i passeggeri e gli operatori, e ha anche fatto presente che analogo grave inconveniente si verifica sui campi e sulle case in prossimità della centrale dell'Enel (Brindisi /Sud - Cerano);

che ciò avviene a causa del cattivo funzionamento del nastro trasportatore, spesso fuori uso;

che gli agricoltori e le famiglie che abitano nei pressi della centrale si sono rivolti ad un legale e hanno fatto effettuare delle analisi dell'aria e del terreno, i cui risultati sarebbero aria irrespirabile e nociva e ortaggi e frutta assolutamente non commestibili;

che questi dati non vengono confermati dai tecnici dell'ASL;
rilevato:

che è necessario un accertamento *super partes*, ad iniziativa del Ministro dell'ambiente, per accertare se quanto denunciato dagli agricoltori risponda al vero;

che è assolutamente indispensabile la costante funzionalità del nastro trasportatore, con tutti gli accorgimenti opportuni per evitare la dispersione di polvere di carbone,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo.

(4-06036)

(3 febbraio 2004)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che l'Autorità portuale di Brindisi, mediante apposita convenzione, ha affidato alla ASL BR/1 il costante monitoraggio ambientale dell'area portuale interessata dallo sbarco del carbone.

Per quanto riguarda la questione della non funzionalità del nastro trasportatore e della dispersione di polvere di carbone nell'area destinata a coltivazione di ortaggi, secondo la locale Capitaneria di porto tali problematiche riguarderebbero l'area distante dall'ambito portuale.

L'Amministrazione citata ha precisato, altresì, che nel porto di Brindisi le operazioni di sbarco del carbone destinato alla Centrale Termoelettrica di Brindisi Sud (Cerano) vengono espletate presso la banchina di Diga di Costa Morena, in concessione, ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, alla Società ENEL Logistica Combustibili Spa.

La maggior parte dei quantitativi sbarcati viene trasferita alla Centrale di Cerano, tramite il nastro trasportatore che collega la banchina alla Centrale elettrica con un percorso di 12 chilometri, dei quali solo 600 metri circa sono posizionati presso la banchina: l'altra parte della merce indicata viene sbarcata attraverso gru mobili e trasportata alla Centrale a mezzo camion.

In merito alla dispersione di polveri di carbone tra i passeggeri e gli operatori, viene segnalato che la campagna di rilevazione della polverosità connessa alle attività di sbarco, eseguita in base al Protocollo di intesa del 25 novembre 2002 dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA Puglia), si è conclusa.

Le misurazioni di polverosità continuano ad essere effettuate tramite il servizio del chimico di porto, il quale rilascia per ognuna di esse il relativo certificato.

Il nastro trasportatore, oltre ai periodi di fermo necessari per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, è soggetto a guasti più o meno frequenti (in realtà, oggi meno frequenti rispetto a qualche anno addietro) anche a causa della sua lunghezza e, conseguentemente, della complessità della gestione tecnica.

Per la parte del nastro collocata nel porto, il personale dell'Autorità portuale, unitamente a rappresentanti della ASL, è più volte intervenuto per sollecitare (anche tramite elevazione di verbali di contravvenzione/prescrizione) la sua corretta manutenzione, con particolare riferimento alla verifica della completa chiusura dei pannelli metallici posti lateralmente all'infrastruttura ed alla pulizia della passerella metallica che percorre il nastro.

L'Autorità portuale di Brindisi aveva autorizzato la competente ARPA a collocare, presso l'area portuale di Costa Morena (zona passeggeri) un mezzo mobile di rilevazione e monitoraggio delle polveri sottili: attualmente, tale mezzo mobile sta operando nel Seno di Levante del porto, interessato dall'approdo di navi traghetto per passeggeri.

Il Dipartimento provinciale di Brindisi dell'ARPA Puglia ha reso noti i risultati della campagna di monitoraggio della frazione particellare ina-

labile PM10 (polveri sottili), effettuata nel comune di Brindisi presso l'area portuale di Costa Morena.

La campagna di misura è stata condotta dal 21 aprile 2004 al 23 maggio 2004, da un laboratorio mobile per il rilevamento della qualità dell'aria dotato di un analizzatore automatico «Environment» ad attenuazione raggi beta, munito di testa di prelievo EPA per PM10 e dotato di certificazione di equivalenza rilasciata dal Consiglio nazionale delle ricerche.

I valori di PM10 riscontrati sono stati messi a confronto con gli *standard* di qualità dell'aria attualmente vigenti in materia, contenuti nell'allegato III al decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, consistenti in un valore limite annuale per la protezione della salute umana pari a 41.6 ug/Nm³ e in un valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 55 ug/Nm³ (da non superarsi più di 35 volte per anno).

La media di PM10 relativa all'intero periodo di campionamento è risultata pari a 37 ug/Nm³; per le concentrazioni medie giornaliere di PM10 sono stati riscontrati 4 superamenti del valore limite mediato su 24 ore.

I superamenti di PM10 rilevati, in data 24 aprile 2004 (58 ug/Nm³) e 21 maggio 2004 (60 ug/Nm³), sono imputabili presumibilmente alle sorgenti antropiche locali presenti in prossimità del sito di campionamento, poiché la situazione anemologica, caratterizzata in quei giorni da calma di vento, risultava favorevole all'accumulo di PM10.

D'altro canto, i superamenti di PM10 riscontrati in data 4 maggio 2004 (73 ug/Nm³) e 5 maggio 2004 (101 ug/Nm³), sono imputabili presumibilmente al fenomeno naturale del Saharian Dust, che ha determinato nella provincia di Brindisi un innalzamento significativo delle concentrazioni di particolato sospeso totale, anche in siti che, nella medesima giornata, risultavano sopravvento alle sorgenti di particolato della Costa Morena.

Al fine di effettuare «una valutazione esaustiva dello stato della qualità dell'aria nell'area» l'ARPA «intende realizzare una adeguata programmazione delle attività di monitoraggio così da assicurare almeno stagionalmente una campagna di misura nell'area in esame», avendo rilevato che l'area monitorata è interessata da un accumulo a terra di polveri in quantità tali da provocare fenomeni di insudiciamento.

Relativamente al problema della dispersione della polvere di carbone sui campi agricoli e sulle case in prossimità della Centrale Enel di Brindisi Sud/Cerano, la competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo ha comunicato che il Dipartimento di prevenzione – Servizio igiene e sanità pubblica dell'ASL BR/1 è intervenuto più volte, attraverso interventi di vigilanza e controllo, con la collaborazione degli altri enti istituzionali preposti alla gestione dell'area portuale, all'elaborazione di protocolli operativi finalizzati alla tutela della salute dei passeggeri e degli operatori e alla protezione dei prodotti agricoli.

Nel corso degli accertamenti sono stati, tra l'altro, acquisiti e controllati i certificati di analisi ambientale redatti dal chimico in servizio al porto; risulta che, soprattutto nella postazione installata sulla banchina

Enel durante lo scaricamento (sottovento a circa 50 metri), spesso viene registrato il superamento del limite di polverosità ambientale (per le polveri totali in ambienti urbani), dovuto allo sbarco alla rinfusa di carbone e alla intensa circolazione dei mezzi di autotrasporto provenienti dalle navi e diretti alla centrale Enel e Edipower.

Nel corso dei sopralluoghi effettuati dall'ASL BR/1 congiuntamente all'Autorità portuale non sono state riscontrate gravi difformità rispetto a quanto disposto con l'ordinanza n. 1/2003 dell'Autorità portuale, riguardante la «Disciplina delle operazioni portuali di sbarco/imbarco merci solide alla rinfusa».

Nonostante gli sforzi profusi per l'osservanza delle norme emanate dall'Autorità portuale, soprattutto nelle ore notturne e in presenza di condizioni meteo sfavorevoli, vi sono preoccupazioni per la tranquillità e la salvaguardia della salute pubblica, specie per la promiscuità esistente tra il molo Enel e il molo sporgente (entrambi mercantili), ed il molo utilizzato per l'attracco delle navi passeggeri ed il relativo indotto.

Per individuare misure ulteriori di protezione della salute pubblica, l'Autorità portuale di Brindisi, su sollecitazione dell'Azienda sanitaria, ha convocato una Conferenza di servizi alla quale hanno partecipato anche l'ARPA di Brindisi, l'Enel (Centrale termoelettrica Brindisi Sud) e l'Edipower (Centrale termoelettrica Brindisi Nord).

Si è convenuto sul potenziamento delle postazioni per le rilevazioni delle polveri aerodisperse, con spese a carico dell'Enel e della Edipower sul molo Enel e sul molo sporgente, sia in ambito mercantile che passeggeri, prendendo atto delle dichiarazioni dell'ARPA in merito al progetto «Simage» (finalizzato al monitoraggio dell'inquinamento ambientale del territorio comunale).

Relativamente al nastro trasportatore, la Prefettura ha precisato che è incapsulato per l'intero tragitto, per cui, solo in caso di manutenzione o avaria, si rende necessaria la rimozione dei pannelli di copertura.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

ZINZI

(6 luglio 2005)

ULIVI. – *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'obbligo da parte del Pubblico Ministero di esercitare l'azione penale, espressamente previsto dall'articolo 112 della Costituzione, è spesso argomento di dibattito sia come tematica tecnico-giuridica che per le implicazioni di carattere «politico», e sembra che spesso non venga rispettato per una serie di ipotesi di reato;

nella fattispecie, alcune segnalazioni pervenute all'interrogante indicano che si sarebbero verificate situazioni di non corretta applicazione del principio della obbligatorietà dell'azione penale presso la Procura della Repubblica di Pistoia, e precisamente nei procedimenti RG 266/97 mod. 21, RG 208/00 mod. 45, RG 481/01 mod. 45, RG 461/02 mod. 45, mentre

altre segnalazioni indicano che provvedimenti aventi per oggetto fatti identici avrebbero avuto sorte e percorsi differenti tra loro, quali ad esempio i provvedimenti RG 178/99 mod. 21, stessi fatti, RG 971/01, richiesta di rinvio a giudizio già emessa, RG 2637/01 mod. 21 archiviato, stessi fatti, RG 995/02, rinvio a giudizio in corso di emissione;

addirittura, a quanto consta all'interrogante, il procedimento penale cosiddetto «Breda», relativo a circa 150 casi di decesso per inquinamento da amianto (RG 158/91, mod. 21), era stato archiviato e in seguito rubricato *ex novo* come RG 757/00 mod. 21, ed è stato disposto il rinvio a giudizio degli indagati;

in conseguenza dei ritardi subiti a causa della prima archiviazione, il procedimento «Breda» rischia la prescrizione, cosa che è già accaduta ad alcune parti civili per le quali il rischio della prescrizione del diritto al risarcimento è divenuto realtà,

si chiede di sapere se il Ministro della giustizia possa confermare quanto premesso e, in caso affermativo, se non intenda attivare una verifica ed un chiarimento delle suddette situazioni.

(4-05009)

(17 luglio 2003)

RISPOSTA. – Sulla base degli accertamenti svolti dalle competenti articolazioni ministeriali è emerso che sono state osservate le regole procedurali da parte di tutti i magistrati assegnatari dei singoli procedimenti penali, segnalati dal senatore interrogante, iscritti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia.

I procedimenti penali iscritti nel registro modello 45, registro notizie non costituenti reato, avevano ad oggetto tre esposti, presentati da tale Modesto Gerardo, in qualità di consigliere comunale di Agliana, appartenente al gruppo consiliare Polo Civico, che, a seguito delle indagini espletate, sono stati tutti archiviati.

Per quanto attiene ai procedimenti penali nn. 178/99 e 971/01 per i quali nell'interrogazione si assume che «provvedimenti aventi per oggetto fatti identici avrebbero avuto sorte e percorsi differenti fra loro», si segnala che, sebbene si tratti di procedimenti penali nei confronti del medesimo indagato, essi riguardano fatti diversi ed in entrambi i casi l'azione penale è stata esercitata.

Per quanto riguarda i procedimenti penali inerenti gli omicidi colposi all'interno dello stabilimento della Breda Costruzioni Ferroviarie Spa, si fa presente che il procedimento penale iscritto al n. 158/91 RGNR (proveniente dal n. 456/90 R. Ignoti) a carico di De Vanna Giuseppe + 6, per il reato di omicidio colposo, è stato inizialmente archiviato dal locale giudice per le indagini preliminari in data 28 novembre 1992. Su istanza di riapertura dell'avvocato Bujani, in data 5 maggio 1998, tale procedimento è stato trasmesso al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia con richiesta di riapertura indagini e successivamente reiscritto per gli stessi fatti e contro gli stessi indagati al n. 560/98 RGNR.

Quest'ultimo fascicolo, trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica presso la Pretura di Pistoia in data 4 giugno 1998, ove veniva iscritto al n. 4843/98 RGNR, è stato a sua volta riunito al n. 757/00 RGNR.

Il procedimento penale n. 757/00 RGNR a carico di 4 imputati per il reato di cui agli articoli 590 e 589 del codice penale in danno di Maestroni Franco + 16 è stato definito con sentenza di assoluzione del Tribunale Monocratico di Pistoia in data 1° giugno 2004. Il pubblico ministero titolare delle indagini in data 16 dicembre 2004 ha proposto appello avverso la citata sentenza.

Per il procedimento n. 757/00 (n. 5402/01 GTP) a carico degli stessi imputati in relazione alla medesima imputazione, ma con riferimento a diverse parti lese (Bracali Fernando + 12), è stata fissata udienza preliminare dinanzi al locale GUP.

In relazione ad altre parti lese, il pubblico ministero assegnatario del procedimento ha disposto uno stralcio al n. 2136/00 RCNR a carico di 6 imputati per gli stessi reati. Detto procedimento è attualmente in fase di indagini preliminari.

Peraltro, a margine di vicenda in larga parte coincidente con la materia oggetto dell'atto ispettivo, scaturita dalla pubblicazione il 28 agosto 2003, sulla cronaca di Pistoia dei quotidiani «La Nazione» ed «Il Tirreno», di due articoli inerenti questa interrogazione del senatore Ulivi, il magistrato che sostituiva il Procuratore capo di Pistoia, in congedo ordinario, procedeva ad iscrivere il fascicolo n. 582/2003/45, contenente il testo dell'interrogazione ed i suddetti articoli di stampa.

Il Procuratore generale di Firenze, potendo ravvisare gli estremi di reato di rivelazioni ed utilizzazione di segreti di ufficio a carico di un pubblico ministero della Procura di Pistoia, trasmetteva il citato fascicolo al Procuratore generale di Genova, ex articolo 11 del codice di procedura penale, informando il Consiglio superiore della magistratura ed i titolari dell'azione disciplinare.

Il procedimento penale n. 13795/2003/21 PM Genova, scaturito dal fascicolo di cui sopra, veniva archiviato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova con decreto in data 15 gennaio 2004, su conforme richiesta della locale Procura.

Per quanto sopra esposto, sulla base della documentazione acquisita dalle competenti articolazioni ministeriali, non appare emergere qualsivoglia elemento per ipotizzare fatti di rilevanza disciplinare a carico di magistrati, conseguendone l'avviso che non ricorrano i presupposti per iniziative di competenza al riguardo.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(7 luglio 2005)
